REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

L'amministratore locale nel Friuli Venezia Giulia

Vademecum ad uso di sindaci, assessori e consiglieri di comuni e province

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale funzione pubblica,
autonomie locali e coordinamento delle riforme

Servizio affari istituzionali delle autonomie locali
con la collaborazione del Servizio finanza locale
Pubblicazione originaria (maggio 2009) a cura delle dott.sse Chiara Fabbro, Barbara Ribis,
Laura Testoni e del dott. Andrea Battiston
Elaborazione grafica di Gabriella Gentile
Foto copertina di Giovanni Dall'Orto, tratta da Wikimedia Commons
Aggiornamento (maggio 2011) a cura delle dott.sse Chiara Fabbro e Barbara Ribis
e del dott. Andrea Battiston
La pubblicazione aggiornata è reperibile in internet all'indirizzo:
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/, menu "Pubblicazioni"

Sommario

Presentazione **7**

1. Premessa **9**

2. Potestà normativa, statutaria e regolamentare **11**

2.1. Modalità di approvazione dello statuto 11

2.2. Competenza all'approvazione dei regolamenti 13

2.3. Il regolamento sul funzionamento del consiglio 14

3. Il consiglio comunale e provinciale **15**

3.1. La prima seduta del consiglio 15

3.1.1. La verifica della condizione degli eletti 16

3.2. La presidenza dei consigli 17

3.3. La convocazione del consiglio 18

3.3.1. Obbligo di convocazione del consiglio 19

3.4. Numero dei consiglieri necessario per la validità della seduta 21

3.5. I gruppi consiliari 22

3.6. Le commissioni consiliari. La commissione elettorale comunale 22

3.7. La nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria 24

4. Il sindaco e il presidente della provincia **26**

4.1. Funzioni e competenze del sindaco e del presidente della provincia 26

4.1.1. Funzione di rappresentanza dell'ente 26

4.1.2. Specifiche funzioni del sindaco 27

4.2. Primi adempimenti conseguenti all'assunzione della carica 27

4.2.1. La nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune o della provincia presso enti, aziende ed istituzioni 29

4.2.2. La nomina del segretario comunale e provinciale 30

4.2.3. L'attribuzione di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa 31

4.3. Limitazione del numero di mandati del sindaco e del presidente della provincia 32

5. La giunta comunale e provinciale 33

5.1. Nomina e composizione della giunta 33

5.1.1. Assessori esterni 34

5.2. Revoca, morte, dimissioni degli assessori 35

6. Diritti degli amministratori locali 37

6.1. Diritto di accesso 37

6.2. Interrogazioni, interpellanze, mozioni 38

6.3. Mozione di sfiducia 40

6.4. Dimissioni e surroga dei consiglieri 41

6.5. Rimborso delle spese legali 42

7. Doveri degli amministratori locali 44

7.1. Obbligo di partecipazione alle sedute. Dichiarazione di decadenza per assenza 44

7.2. Imparzialità ed obbligo di astensione. Astensione dall'esercizio dell'attività professionale 45

8. Incompatibilità degli amministratori locali 47

8.1. Compatibilità tra le cariche di consigliere comunale e provinciale e di assessore nelle rispettive giunte 47

8.2. Incompatibilità tra cariche pubbliche 47

8.3. Incompatibilità ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 1), prima parte, del d.lgs. 267/2000 ed incompatibilità prevista dall'art. 1, comma 41, della l.r. 1/2003 48

8.4. Incompatibilità ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 1), seconda parte, del d.lgs. 267/2000 49

8.5. Incompatibilità ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 2), del d.lgs. 267/2000 50

8.6. Esimenti dalle incompatibilità 50

9. Il finanziamento regionale dei bilanci degli enti locali: le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali e i trasferimenti ordinari 52

10. Il bilancio di previsione ed il rendiconto della gestione 53

10.1. Il bilancio di previsione 53

10.1.1. Struttura e principi del bilancio di previsione annuale 53

10.1.2. Il bilancio pluriennale di previsione 54

10.1.3. Allegati al bilancio 55

10.1.4. Termini e maggioranze per l'approvazione del bilancio di previsione e dei suoi allegati e successivi adempimenti 55
10.1.5. Esecutività del bilancio, esercizio provvisorio e gestione provvisoria 56
10.1.6. Mancata predisposizione e approvazione del bilancio 56
10.1.7. Variazioni di bilancio 57
10.1.8. Salvaguardia degli equilibri di bilancio 57
10.2. Il rendiconto della gestione 57

11. Il Patto di stabilità e crescita degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia 59

12. Appendice normativa 63

NORME STATALI 63

NORME REGIONALI 90

CONTRATTI COLLETTIVI 105

Presentazione

Gli uffici della Direzione delle Autonomie Locali hanno predisposto questo *Vademecum*, nel quale si illustrano, sotto il profilo applicativo, gli aspetti della disciplina dell'ordinamento degli enti locali che risultano di maggiore interesse per l'attività degli amministratori di comuni e province.
Una pubblicazione che potrà risultare d'aiuto a coloro che, esperti o neofiti, hanno deciso di porre la propria passione e la propria competenza a servizio delle comunità amministrate, e di supporto anche per i dirigenti e il personale degli enti locali, che spesso trovano non poche difficoltà nel muoversi nel groviglio di regole, prescrizioni e procedure che si susseguono, si intersecano e talvolta si sovrappongono.
A due anni dalla prima pubblicazione, si è ritenuto di fare cosa utile procedendo all'aggiornamento del testo, alla luce delle modifiche normative, introdotte dal legislatore regionale, che hanno interessato, nel frattempo, la disciplina di alcuni istituti ivi illustrati.
Lasciando inalterata la strutturazione generale del lavoro, si è provveduto all'adeguamento del testo e dell'appendice normativa: in particolare, per la parte ordinamentale, in relazione alle norme regionali sulla composizione delle giunte comunali e provinciali e sulla figura del presidente del consiglio; per la parte finanziario-contabile, riguardo alla disciplina regionale sugli organi di revisione economico-finanziaria, sul procedimento di approvazione del rendiconto di gestione e sul patto di stabilità.
L'aggiornamento del *Vademecum* è gradita occasione per rinnovare l'impegno per una proficua stagione di riforme, concordate e condivise con l'intero 'sistema' delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, per rendere sempre più semplice, comprensibile e snello il funzionamento di tutte le amministrazioni, utilizzare al meglio le risorse finanziarie ed assicurare un'erogazione il più possibile uniforme ed efficace dei servizi alle nostre comunità.

prof. Andrea Garlatti
Assessore regionale alla funzione pubblica,
autonomie locali e coordinamento delle riforme

1. Premessa

La Regione Friuli Venezia Giulia ha competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali, ai sensi dell'art. 4, primo comma, n. 1 bis), dello Statuto di autonomia, introdotto dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2. Il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, ha dettato le norme di attuazione di tale legge costituzionale[1], stabilendo inoltre che, fino a quando la Regione non approvi proprie leggi nella materia in argomento, continuano a trovare applicazione le normative statali o regionali precedenti.

Fino alla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1[2], detta potestà legislativa era stata esercitata soltanto con singoli interventi normativi non organici, in relazione a particolari ambiti, quali, ad esempio, quello del procedimento elettorale, del controllo sugli organi[3], delle indennità degli amministratori locali[4], del conferimento di funzioni agli enti locali[5], oppure con riferimento a singoli istituti[6].

La l.r. 1/2006 è quindi intervenuta a dettare i principi e le norme fondamentali per i comuni, le province e la Regione e a fissare le regole di relazione del sistema Regione – autonomie locali, disciplinando, in particolare, la potestà normativa (statutaria e regolamentare) degli enti locali e stabilendo i principi generali in materia di finanza e di contabilità locale.

In relazione agli ambiti non disciplinati dal legislatore regionale, ha trovato - e trova tuttora – applicazione la normativa statale vigente in materia di ordinamento degli enti locali, principalmente il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267[7].

Questa situazione di intreccio di fonti normative comporta notevoli difficoltà per gli interpreti, che, in sede di applicazione, devono di volta in volta individuare la normativa – statale o regionale – vigente in relazione ad un determinato istituto.

Attese tali difficoltà applicative, il presente lavoro è finalizzato a costituire un ausilio pratico per gli amministratori locali del Friuli Venezia Giulia, esaminando gli aspetti maggiormente rilevanti della disciplina dell'ordinamento istituzionale e finanziario-contabile degli enti locali della regione.

Al fine di agevolarne la consultazione, il breve manuale è corredato da un'**Appendice normativa**, in cui sono riportate, in ordine cronologico, le norme citate nel testo, suddivise in normativa statale, regionale e contrattazione collettiva.

---

[1] Ai sensi delle quali rientrano nella potestà legislativa regionale, in materia di ordinamento delle autonomie locali, settori quali i controlli anche sugli organi degli enti locali, le elezioni locali, le circoscrizioni provinciali, l'ordinamento della finanza locale, lo status degli amministratori locali e il personale degli enti locali.

[2] Recante "Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia".

[3] Legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.

[4] Legge regionale 11 novembre 1996, n. 46, ora quasi completamente abrogata.

[5] Legge regionale 15 maggio 2001, n. 15, successivamente abrogata dalla l.r. 1/2006.

[6] Si veda, sempre a titolo esemplificativo, l'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, sulla disciplina delle conseguenze della mancata approvazione del bilancio di previsione (comma 11), sulla pubblicazione ed esecutività degli atti (commi 15-19), su particolari cause di incompatibilità degli amministratori (commi 40-41).

[7] Recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", nel prosieguo indicato anche come TUEL.

Il lavoro, che si affianca ad altri, curati dagli uffici della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, quali la pubblicazione concernente le principali disposizioni normative regionali in materia di ordinamento degli enti locali, nonché il testo aggiornato e coordinato del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con l'indicazione della norme applicabili in regione, è reperibile anche sul sito:
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL, menu "Pubblicazioni".

2. Potestà normativa, statutaria e regolamentare

Le tipologie di atti in cui si esplica la potestà normativa degli enti locali ed a cui si riconosce la natura di fonti del diritto sono due: gli statuti ed i regolamenti.

La potestà normativa di cui godono le amministrazioni locali consiste, in generale, nel potere di dettare i principi di organizzazione e di funzionamento dell'ente (con lo statuto) e di disciplinare specifici settori assegnati alla loro competenza, con atti (i regolamenti) destinati a rivolgersi, con carattere di obbligatorietà, ad una generalità indistinta di destinatari.

La Carta costituzionale, come risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale 3/2001, riconosce rilevanza costituzionale agli statuti di comuni e province (art. 114, secondo comma, Cost.) e dispone che gli enti locali hanno una propria potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite (art. 117, comma sesto, Cost.).

Lo Statuto regionale non contiene norme in proposito ma prevede (dal 1993) che la Regione Friuli Venezia Giulia dispone di potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali.

A livello di normazione ordinaria la potestà normativa degli enti locali è prevista, nella nostra Regione, dalla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, la quale disciplina il contenuto e la procedura di approvazione degli statuti e dei regolamenti comunali e provinciali. Per tali parti, di conseguenza, non trovano applicazione le corrispondenti disposizioni contenute nel d.lgs. 267/2000. La legge statale, invece, continua tuttora ad applicarsi anche in Friuli Venezia Giulia, relativamente agli oggetti per i quali il legislatore regionale non ha, ad oggi, ancora esercitato la propria potestà legislativa esclusiva, nonché per l'individuazione dei soggetti competenti all'esercizio della potestà normativa (consiglio o giunta).

2.1. Modalità di approvazione dello statuto

Lo statuto è l'atto fondamentale dell'ente locale. Mediante la sua approvazione i consigli, in armonia con la Costituzione e con l'osservanza dei principi fissati dalla legislazione regionale in materia di elezioni, organi di governo e funzioni fondamentali, nonché in materia di organizzazione pubblica, stabiliscono i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, le garanzie delle minoranze, le forme di partecipazione popolare, nonché le condizioni per assicurare pari opportunità tra uomo e donna anche in ordine alla presenza negli organi collegiali dell'ente.

L'art. 12 della l.r. 1/2006 disciplina le modalità di approvazione degli statuti, dettando una previsione più puntuale rispetto a quella contenuta nel d.lgs. 267/2000, che, come già rilevato, non trova, per tali parti, applicazione nella nostra Regione.

In particolare, esso stabilisce che gli statuti e le relative modificazioni sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi, arrotondati per eccesso, dei componenti assegnati al consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; in tal caso gli statuti e le relative modificazioni sono approvati

se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, computando a tal fine anche la votazione espressa nella prima seduta.

Riassumendo, la legge prevede, quindi, un procedimento aggravato per l'approvazione delle disposizioni statutarie, che si può articolare nelle seguenti modalità:

- lo statuto è approvato in un'unica seduta, con il voto favorevole dei due terzi, arrotondati per eccesso, dei componenti assegnati al consiglio (compreso, quindi, il sindaco);
- qualora nella prima seduta non si sia raggiunta la maggioranza dei due terzi, per l'approvazione è necessario ottenere per due volte la maggioranza assoluta in sedute successive da tenersi entro trenta giorni. In tal caso, se nella prima seduta si sia, comunque, raggiunta la maggioranza assoluta, per l'approvazione è sufficiente ottenere la maggioranza assoluta in una seconda seduta da tenersi entro trenta giorni dalla prima.

In riferimento alla seconda eventualità descritta, la legge richiede il rispetto di entrambe le condizioni previste e cioè l'ottenimento per due volte di una maggioranza qualificata, a dimostrazione della fermezza della volontà manifestata dal consiglio, e la manifestazione della predetta volontà in un ristretto arco di tempo (termine di trenta giorni).

Nell'ipotesi in cui una delle condizioni suindicate non sia conseguita, si deve riprendere nuovamente dall'inizio l'intero procedimento, convocando una prima seduta avente ad oggetto l'approvazione dello statuto o delle modifiche statutarie, sempre con la maggioranza prescritta.

L'approvazione dello statuto, intervenuta con le modalità sopra descritte, non comporta la sua entrata in vigore, per la quale è necessaria l'affissione all'albo pretorio dell'ente locale per quindici giorni consecutivi (art. 12, comma 6, l.r. 1/2006). Non è prevista una procedura di immediata eseguibilità.

Alla procedura sopra descritta si affiancano ulteriori adempimenti, posti a carico degli uffici dell'ente locale, che consistono nell'obbligo di trasmettere copia dello statuto approvato, o delle sue modifiche, alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, la quale ne cura la pubblicazione sul sito informatico della Regione (art. 12, comma 4, l.r. 1/2006); nell'obbligo di dare comunicazione, per estratto, dell'avvenuta sua affissione all'albo pretorio nel Bollettino ufficiale della Regione (art. 12, comma 6 l.r. 1/2006), nonché nell'obbligo di inviare gli statuti al Ministero dell'interno per essere inseriti nella raccolta ufficiale degli statuti (art. 6, comma 5, d.lgs. 267/2000).

Per quanto riguarda la trasmissione di copia dello statuto e delle relative modificazioni agli uffici della Regione, al fine di consentire gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 12, si indicano di seguito alcune istruzioni operative[8].

L'ente interessato deve procedere:

- all'invio, all'indirizzo del Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza (via Sabbadini, 31 – 33100 Udine), di copia della deliberazione che approva lo statuto o la relativa modifica (via posta ordinaria o via fax al numero 0432-555143 o via e-mail all'indirizzo: biblioteca.aall@regione.fvg.it, con allegato identico all'originale in formato .pdf), unitamente

[8] Di cui si è data, a suo tempo, comunicazione agli enti locali con nota prot. n. 3498/1.10 del 23 febbraio 2006, avente ad oggetto "Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, art.12. Comunicazione delle modifiche degli statuti".

alla comunicazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio per quindici giorni (ai sensi della L.R. 1/2006, art.12, comma 6);

- all'invio al medesimo ufficio, via e-mail all'indirizzo: biblioteca.aall@regione.fvg.it, della seguente ulteriore documentazione:

  - un file con il nuovo statuto o la modifica statutaria, che rechi nell'intestazione la denominazione del comune o della provincia e gli estremi della deliberazione di approvazione (data, numero e oggetto): si tratta del file che sarà inserito, così come perviene, nel Portale delle Autonomie locali, nella parte dedicata alle modifiche statutarie;

  - un ulteriore file (anche in un secondo tempo, nel caso di sole modifiche allo statuto), contenente il testo coordinato dell'intero statuto (art. 12, comma 5), per l'aggiornamento della raccolta presente nel Portale delle Autonomie locali, all'indirizzo: http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Enti_e_Amministratori_Locali/statuti/; anche in questo caso si tratta del file che sarà inserito, così come perviene, nel sito regionale. Si raccomanda di indicare in calce al testo gli estremi di tutte le deliberazioni che hanno approvato il testo e le sue modifiche.

2.2. Competenza all'approvazione dei regolamenti

Gli enti locali emanano regolamenti per la disciplina delle materie rimesse alla loro autonomia. In conformità alle prescrizioni contenute nella Costituzione (art. 117, sesto comma), l'art. 13 della l.r. 1/2006 individua nei regolamenti gli atti con cui comuni e province disciplinano l'organizzazione e lo svolgimento di funzioni di propria competenza, in armonia con i soli principi fondamentali eventualmente previsti dalle leggi regionali in ordine ai requisiti minimi di uniformità e nel rispetto delle norme statutarie.

La potestà regolamentare è, dunque, circoscritta alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni, non anche alla definizione delle medesime. Pertanto, gli aspetti che esulano dall'organizzazione e dallo svolgimento sono disciplinati dalla legge. Infatti, la definizione delle funzioni, nonché gli elementi essenziali delle stesse, e la loro disciplina sono da annoverare come riserva di legge, statale o regionale. Ciò che compete agli enti locali è, quindi, la disciplina cosiddetta interna (anche se con riflessi esterni), ossia la regolamentazione delle modalità di organizzazione, delle procedure, dello svolgimento delle attività, ecc.

Soggetto competente all'approvazione dei regolamenti è il consiglio comunale o provinciale (art. 42, d.lgs. 267/2000), salva l'ipotesi dell'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che, invece, compete alla giunta (art. 48, comma 3, TUEL).

La procedura di approvazione è stabilita dagli statuti, nel rispetto dei principi fissati dalla legge (art. 13, comma 2, l.r. 1/2006). Ciò implica che lo statuto deve contenere le norme relative alle maggioranze richieste ed ad ogni altro aspetto inerente la fase di approvazione dei regolamenti.
Le norme statutarie non trovano, invece, applicazione, laddove specifiche disposizioni di legge dettino, relativamente a fattispecie definite, una disciplina di approvazione derogatoria rispetto a quella generale contenuta nello statuto: si pensi, al riguardo, al regolamento sul funzionamento dei consigli comunali e provinciali per il quale è il d.lgs. 267/2000 che detta delle regole procedurali specifiche (ci si riferisce alla necessità di approvazione a maggioranza assoluta).

Con riferimento alla esecutività dei regolamenti, si rileva che la legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (art. 1, commi 15 e 19) prevede che gli atti degli organi collegiali di governo degli enti locali diventano esecutivi il giorno successivo al termine della pubblicazione all'albo pretorio, che deve avvenire per quindici giorni consecutivi, salvo che, per motivi di urgenza, siano dichiarati immediatamente eseguibili con apposito voto espresso dalla maggioranza dei componenti dell'organo deliberante[9]. Pertanto, si ritiene che il regolamento diventi esecutivo il giorno successivo a quello della fine del periodo di pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio della deliberazione con cui è stato approvato. Qualora tale deliberazione sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, si reputa che l'immediata esecutività riguardi anche il regolamento, che costituisce parte integrante della stessa.

2.3. Il regolamento sul funzionamento del consiglio

L'articolo 38, comma 2, del d.lgs. 267/2000 stabilisce che il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.

Con tale regolamento i consigli disciplinano, altresì, la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti (art. 38, comma 3, d.lgs. 267/2000).

Il TUEL ha dettato quindi un contenuto minimo del regolamento, che riveste carattere obbligatorio. All'organo consiliare è, tuttavia, riconosciuta ampia discrezionalità - in sede di approvazione del regolamento - al fine di inserire in esso indicazioni operative ulteriori per far fronte a differenti problematiche che possono insorgere nel funzionamento del consesso o su altre questioni (ad esempio, in materia di modalità di esercizio del diritto di accesso da parte dei consiglieri, sempre che alla disciplina di tale tematica non sia dedicato apposito regolamento).

Con la norma in riferimento il d.lgs. 267/2000 ha introdotto una "riserva di regolamento consiliare" in materia di funzionamento dei consigli comunali e provinciali. Il che determina la carenza di potere normativo in materia sia della legge (a meno che intervengano norme di modifica espressa del TUEL) sia dello statuto comunale o provinciale (il quale dovrà limitarsi a definire normative di principio).

Con riferimento alle modalità di approvazione, la legge prevede che il regolamento debba essere approvato a maggioranza assoluta: con tale espressione si deve intendere la necessità del voto favorevole della metà più uno dei componenti del consiglio (consiglieri in carica), tra i quali va ricompreso anche il sindaco o presidente della provincia.

[9] In tal caso, ai sensi del comma 19 dell'art. 1 della l.r. 21/2003, la deliberazione è pubblicata entro cinque giorni dall'adozione.

3. Il consiglio comunale e provinciale

Il consiglio è definito dall'art. 42 del d.lgs. 267/2000 come "l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo" dell'ente.

A tale organo è attribuita una specifica competenza limitatamente agli atti fondamentali, tassativamente indicati dalla norma di legge, con la conseguenza che statuto e regolamenti non possono assegnare competenze al consiglio. Detta previsione risponde alla necessità di rimettere all'organo maggiormente rappresentativo solo gli atti che coinvolgano scelte importanti di natura programmatoria, o aventi un elevato contenuto di indirizzo politico, ed esulino dalla mera gestione ordinaria dell'ente locale.

Le competenze attribuite al consiglio si caratterizzano per la loro inderogabilità, esclusività e tassatività.

Spetta, altresì, al consiglio attuare il controllo politico–amministrativo, che consiste nel continuo monitoraggio dell'attività della giunta, nonché di quella degli organi non politici, quali i dirigenti e i responsabili dei servizi, che devono svolgere le relative funzioni in conformità all'indirizzo politico-amministrativo definito dal consiglio medesimo.

3.1. La prima seduta del consiglio

In occasione della prima seduta del consiglio neoeletto, occorre effettuare alcune operazioni prescritte dalla legge.

L'art. 1, comma 2-bis, della legge 25 marzo 1993, n. 81[10] prevede che entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti deve essere convocata la prima seduta del consiglio, che si svolgerà entro dieci giorni dalla convocazione.

In caso di inosservanza del termine perentorio di convocazione della prima seduta, è previsto l'intervento sostitutivo dell'Assessore regionale alle autonomie locali, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.

Salvo diversa previsione regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, per quanto attiene alla **convocazione** della prima seduta, la stessa spetta:

- al presidente della provincia per i consigli provinciali[11];
- al sindaco per i consigli comunali[12].

Per quanto attiene alla **presidenza** della prima seduta, la stessa spetta:

[10] Per effetto del rinvio operato dall'art. 2, comma 1, della l.r. 9 marzo 1995, n. 14, "Norme per le elezioni comunali nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia", continuano a trovare applicazione gli originari commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 1 della l. 81/1993.

[11] Art. 40, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

[12] Per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, si veda l'art. 1, comma 2-ter, della legge 81/93, mentre per i comuni sino a 15.000 abitanti la norma di riferimento è l'art. 40, comma 5, del d.lgs. 267/2000.

- al presidente della provincia per i consigli provinciali, sino all'elezione del presidente del consiglio, ove tale figura sia prevista dallo statuto;
- al consigliere anziano[13] nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, fino all'elezione del presidente dell'assemblea, ove tale figura sia prevista dallo statuto;
- al sindaco nei comuni con popolazione sino a 15 000 abitanti.

In riferimento all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio successiva alle elezioni, così come definito dalla legge, si ritiene che la relativa disciplina non possa essere integrata da norma statutaria[14].

Nel corso della prima seduta del consiglio, sono previsti i seguenti **adempimenti di carattere obbligatorio**:

- verifica dell'eleggibilità dei propri componenti, da effettuare prima di ogni altra deliberazione (si veda il paragrafo **3.1.1.**)
- elezione del presidente del consiglio, nelle province, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e nei comuni capoluogo di provincia, qualora tale figura sia prevista dai rispettivi statuti, ai sensi dell'art. 12, comma 40, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22;
- giuramento del sindaco (si veda il paragrafo **4.2.**);
- elezione della commissione elettorale comunale, che è presieduta dal sindaco e composta, nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da tre membri effettivi e tre supplenti, secondo quanto previsto dall'art. 12 del d.p.r. 20 marzo 1967, n. 223 (si veda il paragrafo **3.6.**);
- comunicazione, da parte del presidente della provincia e del sindaco, della composizione della rispettiva giunta, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del d.lgs. 267/2000.

Nel caso di questi due ultimi adempimenti, nomina commissione elettorale e comunicazione della composizione della giunta, il termine di dieci giorni ha una finalità meramente acceleratoria; di conseguenza tali incombenze potrebbero essere rinviate ad una riunione del consiglio successiva alla prima[15].

3.1.1. La verifica della condizione degli eletti

A norma dell'art. 41, comma 1, del d.lgs. 267/2000, nella prima seduta il consiglio deve procedere all'esame della condizione degli eletti, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esprimendosi esclusivamente sull'esistenza o meno di cause ostative all'esercizio dell'elettorato passivo dei propri componenti.

Qualora vengano contestate:

[13] Secondo il disposto dell'art. 2-ter della legge 81/1993 cit., è consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale (art. 72, quarto comma, del d.p.r 16 maggio 1960, n. 570), con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità (determinata secondo i criteri di cui al comma 2-ter) occupa il posto immediatamente successivo.

[14] Consiglio di Stato, sez. V, 22 novembre 2005, n. 6476.

[15] Consiglio di Stato n. 6476 del 2005 cit.

- cause di ineleggibilità sopravvenute dopo l'elezione;
- cause di incompatibilità,

i consiglieri contestati non possono essere dichiarati decaduti nel corso della prima seduta, essendo necessario espletare la procedura indicata dall'art. 69 del d.lgs. 267/2000. Tale procedimento, che si articola in più fasi[16], è finalizzato ad assicurare ai consiglieri la possibilità di presentare le proprie osservazioni e, comunque, di eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenuta o di incompatibilità. Soltanto qualora, al termine del procedimento di contestazione, l'amministratore non abbia provveduto a rimuovere la causa ostativa, il consiglio lo dichiara decaduto.

Nel caso di cause di incompatibilità, preesistenti alla elezione, che non siano valutate dal consiglio comunale nella prima seduta, in quanto non conosciute, la contestazione delle stesse, ai sensi dell'art. 69 citato, può avvenire successivamente nel corso del mandato, nel momento in cui dette cause divengano note.

Nel caso in cui nella prima seduta del consiglio comunale o provinciale siano contestate:

- cause di ineleggibilità preesistenti all'elezione,

come chiarito dalla più recente giurisprudenza[17], l'ineleggibilità è dichiarata in sede di esame della condizione degli eletti, proprio nel corso della prima seduta, ed il consiglio procede alla relativa surrogazione.

La medesima giurisprudenza ha precisato che il termine, previsto dall'art. 82 del d.p.r. 570/1960 (per l'impugnazione davanti al Tribunale civile delle deliberazioni adottate dal consiglio comunale in materia di eleggibilità) decorre dalla delibera con cui il consiglio comunale, accertata l'ineleggibilità del soggetto, non ne abbia convalidato l'elezione. Non assume alcun rilievo, a tal fine, l'eventuale scelta del consiglio di dar luogo alla procedura di cui all'art. 69 TUEL, consentendo all'interessato di formulare osservazioni.

Infatti, come sopra anticipato, la procedura di cui all'art. 69 TUEL è prevista per l'ipotesi in cui l'ineleggibilità si verifichi successivamente all'elezione, nel qual caso, prima di ogni provvedimento al riguardo, si concede al candidato eletto di formulare osservazioni e di provvedere eventualmente all'eliminazione della causa di ineleggibilità sopravvenuta e, solo se questi non vi provveda nel temine di legge, il consiglio lo dichiara decaduto[18].

3.2. La presidenza dei consigli

In conformità al disposto dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14, come modificato dall'art. 12, comma 40, della legge regionale 22/2010, nelle province, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nei comuni capoluogo di provincia lo statuto può prevedere che i rispettivi consigli siano presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio[19]. In tale ipotesi, lo statuto deve prevedere a chi spettino le funzioni vicarie, in

[16] Che presuppongono il rispetto di determinati termini, stabiliti dalla legge.

[17] Cassazione civile, sez. I, 13 luglio 2007, n. 15678 e 23 luglio 2007, n. 16218.

[18] Come detto, il medesimo procedimento si applica per la contestazione delle cause di incompatibilità.

[19] Rispetto alla disposizione normativa precedente all'entrata in vigore della legge regionale 22/2010, gli enti di cui sopra hanno ora la mera facoltà, e non più l'obbligo, della previsione della figura del presidente del consiglio. Segue che essi dovranno modificare il proprio statuto (e le corrispondenti disposizioni del regolamento per il funzionamento del consiglio) unicamente qualora non intendano più prevedere la figura del presidente del consiglio.

caso di assenza o impedimento del titolare, e, in mancanza di detta indicazione, assume le funzioni vicarie il consigliere anziano, secondo quanto disposto dall'art. 39, comma 1, del d.lgs. 267/2000.

Nei comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco[20] che, in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, è sostituito dal vicesindaco, ai sensi dell'art. 37-bis, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142[21]. Si ritiene che l'unico limite giuridico alla pienezza dei poteri del vicesindaco vicario[22] sia quello relativo all'impossibilità dell'assunzione della funzione di presidenza del consiglio, se non sia consigliere comunale, atteso che, secondo un principio generale, la presidenza di un collegio non può essere assunta da un soggetto che non ne faccia parte. Pertanto, qualora il vicesindaco sia assessore "esterno" (o lo diventi, a seguito di dimissioni dalla carica di consigliere), le funzioni di presidenza dell'organo consiliare in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione del sindaco, sono svolte dal consigliere anziano[23].

Quest'ultimo assume la presidenza anche nel caso di assenza contemporanea del sindaco e del vicesindaco.

Secondo il disposto dell'art. 39, comma 1, al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori delle attività del consiglio. Inoltre, a termini del successivo comma 4, il presidente assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

Spetta allo statuto e al regolamento per il funzionamento del consiglio determinare le altre funzioni e poteri del presidente.

3.3. La convocazione del consiglio

L'art. 38, comma 2, del d.lgs. 267/2000 dispone che il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione delle sedute e per la presentazione e la discussione delle proposte.

Rientra nell'ambito dell'autonomia normativa del comune individuare le modalità considerate più idonee a garantire la conoscibilità da parte dei consiglieri comunali della avvenuta convocazione dell'organo assembleare.

Pertanto, nel regolamento per il funzionamento del consiglio comunale possono essere previste anche delle disposizioni che semplifichino le procedure di convocazione delle adunanze, come la spedizione degli avvisi mediante raccomandata, o la possibilità di aggiungere la comunicazione in via telematica (o via fax o sms) alla ordinaria modalità di consegna dell'avviso di convocazione da parte del messo. Non si ritiene, invece, possibile la previsione generale dell'utilizzo in via esclusiva di strumenti telematici ai fini della comunicazione dell'avviso di convocazione: si può presumere, infatti, che non tutti i consiglieri siano dotati di tale strumentazione. La possibilità di utilizzare

[20] Rispetto alla disposizione normativa precedente all'entrata in vigore della legge regionale 22/2010, i consigli comunali con popolazione fino a 15.000 abitanti sono obbligatoriamente presieduti dal sindaco.

[21] Per effetto del rinvio operato dall'art. 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, nel Friuli Venezia Giulia tale articolo continua a trovare applicazione, così come vigente alla data di entrata in vigore della L.R. 23/1997.

[22] Cfr. il parere del Consiglio di Stato, sez. I, 14 giugno 2001, n. 501/2000.

[23] Le medesime considerazioni valgono anche nell'ipotesi di vicesindaco reggente, a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco.

unicamente strumenti telematici si ritiene ammissibile solo qualora vi sia una espressa richiesta da parte dei consiglieri interessati, i quali dichiarino per iscritto di volersi avvalere di tale forma di comunicazione, da effettuarsi all'indirizzo specificato dal richiedente. La disposizione regolamentare dovrebbe precisare che, in tal caso, la trasmissione equivale a tutti gli effetti alla consegna.

Deve, comunque, essere fatto salvo il principio secondo cui l'avviso di convocazione ha la funzione d'informare preventivamente i singoli consiglieri degli argomenti in discussione, affinché ciascuno possa scientemente decidere la propria partecipazione o meno alle singole sedute e possa intervenire adeguatamente preparato[24].

Nella spedizione degli avvisi vanno rispettati i termini previsti dal regolamento consiliare a favore dei consiglieri, per consentire loro di prepararsi per tempo ai lavori consiliari.

Per quanto riguarda il computo del tempo espresso in "giorni", questi si calcolano sempre interi, dalla mezzanotte alla mezzanotte successiva, escludendo il giorno iniziale.

Tale regola generale vale anche nel caso in cui il computo debba essere fatto a ritroso nel tempo, con la conseguenza che cinque o tre giorni prima della data fissata per l'adunanza vengono calcolati escludendo il giorno dell'adunanza stessa.

Nei casi d'urgenza, qualora il regolamento preveda la convocazione del consiglio in seduta d'urgenza ventiquattro ore prima dell'adunanza, il termine decorre a ritroso dalla data e dall'ora fissata per l'adunanza medesima.

Secondo consolidata giurisprudenza, le irregolarità dell'atto di convocazione di un organo collegiale risultano sanate e non hanno alcuna rilevanza sul piano della legittimità, qualora alla seduta abbiano partecipato i componenti dell'organo e gli stessi non abbiano sollevato obiezioni circa la trattazione degli argomenti da discutere[25].

L'articolo 38, comma 7, del d.lgs. 267/2000 dispone che le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento. Dal tenore della norma emerge che i casi di deroga al principio della pubblicità delle sedute consiliari sono rimessi al regolamento del consiglio, a cui compete prevedere le ipotesi di ammissibilità di seduta consiliare non pubblica.

L'articolo 38, comma 9, del d.lgs. 267/2000 prevede che in occasione delle riunioni del consiglio vengano esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui l'organo consiliare esercita le rispettive funzioni e attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea[26].

3.3.1. Obbligo di convocazione del consiglio

In tema di convocazione, l'art. 39, comma 2, del d.lgs. 267/2000 prevede uno specifico obbligo di riunione del consiglio, entro un termine non superiore ai venti giorni, in capo al presidente del

[24] Consiglio di Stato, sez. IV, 11 dicembre 1981, n. 1063.

[25] T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 14 febbraio 2006, n. 1073; Consiglio di Stato n. 1063 del 1981 cit.

[26] Cfr. art. 12 del d.p.r. 7 aprile 2000, n. 121, "Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici" e art. 3 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 27, "Adozione della bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia, disposizioni per il suo uso ed esposizione, nonché per quelle della Repubblica italiana e dell'Unione europea.".

consiglio comunale[27] o provinciale[28], qualora lo richiedano un quinto dei consiglieri o il sindaco o il presidente della provincia, con inserimento all'ordine del giorno delle questioni richieste.
Entro tale termine si deve provvedere non solo alla convocazione, ma anche alla riunione dell'assemblea consiliare.

Secondo il disposto dell'art. 26, comma 1, della l.r. 23/1997, in caso d'inosservanza di tale obbligo, provvede l'Assessore regionale per le autonomie locali, previa diffida. È, quindi, consentito al soggetto competente alla convocazione del consiglio di attivarsi anche dopo la scadenza del termine prescritto, fino all'intervento sostitutivo regionale.

Di fronte alla richiesta di convocazione, il soggetto che ha le funzioni di presidente dell'organo può soltanto verificare, sotto il profilo formale, che la stessa provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l'oggetto, atteso che spetta al consiglio la verifica della propria competenza e, quindi, dell'ammissibilità delle questioni da trattare[29]. Non sussiste, pertanto, alcun obbligo di motivare l'istanza da parte di un quinto dei consiglieri, rimanendo preclusa, al soggetto destinatario della richiesta di convocazione, una valutazione di merito circa l'ammissibilità delle questioni, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze del consiglio, in nessun caso potrebbe essere posto all'ordine del giorno, neppure su autonoma iniziativa del soggetto che presiede l'organo da convocare.

La richiesta di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri rappresenta lo strumento parallelo alla forma ordinaria di convocazione e la *ratio* della norma sarebbe travisata qualora alla richiesta si ponessero dei limiti non previsti per la convocazione da parte del presidente del consiglio.

Il Ministero dell'Interno ha affermato in passato che, in linea di principio, le richieste di convocazione straordinaria del consiglio devono ritenersi ammissibili soltanto qualora siano finalizzate all'assunzione di determinazioni di competenza dell'organo consiliare e siano, quindi, idonee a tradursi in concrete proposte di delibere da adottare[30]. Peraltro, si segnala che il medesimo Ministero si è successivamente espresso in senso più ampio, affermando che "la dizione legislativa «questioni» e non deliberazioni o atti formali conforta nel ritenere che la trattazione di argomenti non rientranti nella previsione del citato comma 2, dell'articolo 42 [del Tuel] non debba necessariamente essere subordinata alla successiva adozione di provvedimenti da parte del consiglio comunale". Infatti, secondo il Ministero, la trattazione di questioni che, pur non comprese nell'elencazione di cui all'art. 42, comma 2, del d.lgs. 267/2000, attengano all'ambito del controllo rientra nella competenza del consiglio comunale, in qualità di organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 42[31]. Pertanto, nell'ipotesi in cui sia richiesto l'inserimento all'ordine del giorno di argomenti non strettamente rientranti nelle competenze del consiglio, investendo la competenza di altri organi di governo o degli uffici, gli stessi dovrebbero comunque essere ammessi,

[27] O in capo al sindaco, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ed in quelli con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, qualora lo statuto non preveda la figura del presidente del consiglio.

[28] O in capo al presidente della provincia, qualora lo statuto non preveda la figura del presidente del consiglio.

[29] T.A.R. Piemonte, sez. II, 24 aprile 1996, n. 268.

[30] Nota prot. n. 15900/1517/1-bis/5.1.8 del 26 novembre 1998.

[31] Cfr. risposta del Ministero dell'Interno, in *Guida agli Enti locali, Il Sole-24 Ore*, n. 17 del 30 aprile 2005, pag. 52 e seg.

qualora si concretizzino nella generica determinazione di atti di indirizzo o nell'espletamento di un'attività di controllo politico, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.lgs. 267/2000.

3.4. Numero dei consiglieri necessario per la validità della seduta

L'indicazione del quorum strutturale (o costitutivo) necessario per la validità delle sedute consiliari deve essere obbligatoriamente contenuta nel regolamento sul funzionamento del consiglio.

Per espressa indicazione di legge, il regolamento deve prevedere che vi sia, in ogni caso, la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia. Nell'ipotesi in cui il calcolo comporti come risultato una cifra decimale, si ritiene che l'arrotondamento debba essere effettuato per eccesso, in quanto l'arrotondamento per difetto corrisponderebbe ad un valore inferiore alla conversione della frazione in decimi.

In sintesi, il regolamento può prevedere un quorum strutturale che non può essere inferiore al numero indicato nelle seguenti tabelle:

COMUNI		
POPOLAZIONE	CONSIGLIERI ASSEGNATI	QUORUM STRUTTURALE MINIMO
popolazione superiore a 100.000 abitanti o capoluoghi di provincia	40	**14** (40 : 3= 13,3)
popolazione superiore a 30.000 abitanti	30	**10**
popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti	24	**8**
popolazione superiore a 10.000 abitanti	20	**7** (20 : 3 = 6,6)
popolazione superiore a 3.000 abitanti	16	**6** (16 : 3 = 5,3)
popolazione fino a 3.000 abitanti	12	**4**

PROVINCE		
POPOLAZIONE	CONSIGLIERI ASSEGNATI	QUORUM STRUTTURALE MINIMO
popolazione superiore a 300.000 abitanti	30	**10**
popolazione fino a 300.000 abitanti	24	**8**

Circa la questione della computabilità o meno del sindaco, ai fini del quorum strutturale minimo, di cui all'art. 38, comma 2, del d.lgs. 267/2000, si devono distinguere due fasi:

1) la fase del calcolo finalizzato ad individuare, in sede regolamentare, il numero dei consiglieri necessari per la validità della seduta (calcolato sui consiglieri assegnati, ma escludendo in tale momento il sindaco);
2) la fase della verifica concreta del numero di consiglieri presenti alla seduta (includendo in questo momento anche il sindaco, qualora presente).

La disposizione in esame, che prescrive la non computabilità del sindaco, si riferisce infatti solo alla prima fase.

3.5. I gruppi consiliari

La gestione dell'articolazione e del funzionamento dei gruppi consiliari rientra nell'ambito della più ampia autonomia funzionale ed organizzativa, di cui i consigli sono dotati, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 267/2000. Alla normativa regolamentare compete la disciplina dell'articolazione e delle vicende iniziali dei gruppi consiliari, nonché di quelle successive, che ne caratterizzeranno l'esistenza nel corso del mandato.

Sebbene non sia rinvenibile, nell'ambito della disciplina legislativa sull'ordinamento degli enti locali, una specifica disposizione che affermi espressamente la necessità di costituzione dei gruppi consiliari, l'obbligatorietà di tale costituzione si desume da diverse previsioni, che presuppongono l'esistenza di dette aggregazioni di carattere politico all'interno del consiglio comunale.

In particolare, si consideri la norma di cui all'art. 38, comma 3, TUEL, ove si demanda al regolamento sul funzionamento dei consigli comunali la disciplina, tra l'altro, anche della gestione delle risorse attribuite per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti. Ancora, l'art. 39, comma 4, TUEL prevede che il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari sulle questioni sottoposte al consiglio. Inoltre, l'art. 1, comma 16, della l.r. 21/2003 prevede che venga data comunicazione ai capigruppo consiliari delle deliberazioni degli organi esecutivi, contestualmente all'affissione all'albo pretorio.

Ne consegue la necessità che ogni consigliere faccia parte di un gruppo, non potendosi sostenere la possibilità di uno status anomalo di qualche componente, che risulterebbe penalizzato dalla mancata incardinazione in un gruppo consiliare.

Si osserva, inoltre, che l'esigenza di garantire la libertà di autodeterminazione del consigliere, evitando l'obbligo automatico di appartenenza ad uno dei gruppi preesistenti al di fuori della sua volontà, viene tutelata dalla figura del cd. gruppo misto - da intendersi come gruppo formato da soggetti provenienti da liste o gruppi diversi - che riveste carattere residuale, cioè rappresenta il gruppo ove sono iscritti tutti coloro che non facciano parte di altri gruppi.

In base al principio del divieto di mandato imperativo deve essere, infatti, sempre riconosciuta al consigliere la possibilità di dimettersi da un gruppo consiliare e passare in un altro gruppo o costituirne uno nuovo, nel rispetto dei criteri stabiliti dallo statuto e dal regolamento, o comunque di andare a far parte del gruppo misto.

3.6. Le commissioni consiliari. La commissione elettorale comunale

L'art. 38, comma 6, del d.lgs. 267/2000 stabilisce che, quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni consiliari costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, demandando al regolamento la determinazione dei poteri delle commissioni e la disciplina dell'organizzazione e delle forme di pubblicità dei lavori delle stesse. Secondo il successivo comma, le sedute delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.

Nell'ambito dell'autonomia normativa riconosciuta all'ente locale, spetta allo statuto istituire le commissioni, mentre il regolamento detta la disciplina delle modalità del concreto svolgimento delle attività delle stesse.

Per quanto attiene alla composizione delle commissioni, in quanto articolazioni interne del consiglio, esse devono essere costituite da soli consiglieri, in modo da garantire la presenza della minoranza. La competenza alla nomina non può che ricadere in capo all'organo consiliare o comunque alle sue componenti.

Qualora un amministratore rivesta sia la carica di consigliere che quella di assessore, può far parte di tali commissioni, a meno di un espresso divieto in tal senso, contenuto in norme statutarie o regolamentari dell'ente.

La composizione "con criterio proporzionale" delle commissioni consiliari, prescritta dalla legge, significa che la stessa deve rispecchiare quella dei gruppi consiliari presenti in consiglio, in modo che in ciascuna commissione venga riprodotto il peso numerico e di voto che ogni forza politica ha nel consiglio medesimo. Tuttavia, tale criterio, se interpretato in senso restrittivo, potrebbe far ritenere obbligatoria la presenza in ciascuna commissione di tutti i gruppi consiliari, compresi quelli composti da un solo consigliere. Seguendo un criterio interpretativo meno rigido della proporzionalità, sarebbe consentito, invece, comporre le commissioni nel rispetto non del peso di ciascuna forza politica facente parte del consiglio, ma della proporzione esistente tra la maggioranza e le opposizioni complessivamente considerate.

Al fine di garantire la proporzionalità tra i vari gruppi, di diversa consistenza numerica, l'ente potrebbe introdurre la previsione del voto ponderato nel proprio regolamento, stabilendo che a ogni consigliere che fa parte della commissione è assegnato un numero di voti corrispondente alla composizione numerica del gruppo consiliare di appartenenza[32]. Tale scelta può essere operata in piena autonomia dall'ente, attraverso apposite disposizioni regolamentari.

In caso di dimissioni dalla carica di membro di una commissione consiliare, le stesse, secondo i principi generali dell'ordinamento e il principio di ragionevolezza, possono essere revocate fino a quando non si sia provveduto alla sostituzione del dimissionario o, quantomeno, fino a che non sia iniziato il relativo procedimento. Ferma restando l'opportunità di reintegrare la composizione della commissione entro un termine ragionevole, si ritiene che l'organo collegiale possa, comunque, validamente deliberare anche anteriormente alla surroga, qualora risulti garantito il quorum strutturale.

Con particolare riferimento alla composizione della commissione elettorale comunale , si osserva che la disciplina del meccanismo di nomina dei componenti della C.E.C. (artt. 12 e 13 del d.p.r. 223/1967) assicura la presenza di un consigliere di minoranza, mentre non prevede che vada mantenuto nel tempo l'equilibrio politico in seno alla stessa. Infatti, il legislatore ha inteso assicurare la partecipazione delle minoranze nelle commissioni elettorali all'atto della formazione di tali organi collegiali, nonché al momento della loro totale rinnovazione, giacché essi una volta costituiti operano secondo i principi comuni che disciplinano l'attività di ogni collegio amministrativo, senza che abbia più rilievo alcuno la provenienza dei singoli componenti[33]. Pertanto, la C.E.C. rimane in carica nella sua composizione originaria fino all'insediamento di quella eletta dal

[32] Cfr. T.A.R. Lombardia - Milano, sez. II, 19 novembre 1996, n. 1661.

[33] Cfr. Consiglio di Stato, Adunanza generale, 31 agosto 1967, n. 969.

nuovo consiglio comunale. I consiglieri eletti a componenti della C.E.C. non vengono nemmeno surrogati allorché perdano la funzione di componente o di consigliere comunale, in quanto l'organo continua nella sua composizione originaria, ancorché privo dei componenti cessati anzitempo, fino a che i membri effettivi e supplenti non siano ridotti in numero inferiore a quello previsto per la validità delle riunioni.

L'art. 44, comma 1, del d.lgs. 267/2000 attribuisce alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia. Tale disposizione deve essere riferita solo alle suddette commissioni appositamente costituite e non ad ogni commissione consiliare.

Per quanto attiene alla partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari, l'ente può prevedere la possibilità per i consiglieri di farsi sostituire, nel caso di impedimento motivato, da un altro consigliere, rimanendo esclusa l'eventualità che la sostituzione avvenga con una persona che non rivesta la carica di consigliere comunale.

Alle commissioni consiliari possono partecipare anche persone estranee al consiglio, convocate in qualità di esperti, senza diritto di voto, con il compito di esprimere pareri in ordine ai problemi sottoposti all'esame della commissione.

3.7. La nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria

In materia di revisione economico-finanziaria la disciplina è contenuta nella Parte seconda, Titolo VII, del d.lgs. 267/2000 agli articoli 234 e seguenti, integrata, per quanto attiene gli enti locali della Regione, dall'articolo 12, commi 57, 58 e 59 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12.

In particolare, è previsto che nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni dei comuni la revisione economico finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione dei comuni a maggioranza assoluta e scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nell'albo dei ragionieri.

Nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti che, al momento dell'elezione dell'organo di revisione, abbiano, sulla base dell'ultimo rendiconto approvato, una cifra superiore a 8 milioni di euro relativamente ai primi tre titoli delle entrate correnti, esclusi eventuali contributi straordinari derivanti da calamità naturali, i consigli eleggono un collegio di revisori composto di tre membri scelti:

a) uno tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

Il collegio dura in carica tre anni.

Nei rimanenti comuni della stessa classe demografica trova applicazione la previsione stabilita per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (cioè un revisore unico).

Per quanto riguarda il numero di mandati, i revisori che abbiano già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente locale possono essere nuovamente nominati nello stesso ente a condizione che siano trascorsi tre anni dalla scadenza dell'ultimo incarico.

Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio.

Il revisore è revocabile solo per inadempienza e cessa dall'incarico per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o impossibilità, derivante da qualsiasi causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente.

L'organo di revisione contabile svolge le funzioni sino alla scadenza del termine di durata previsto ed entro tale termine deve essere ricostituito. In mancanza di ricostituzione entro il termine previsto, l'organo è prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla ricostituzione dell'organo, quest'ultimo decade e tutti gli atti adottati dall'organo decaduto sono nulli.

4. Il sindaco e il presidente della provincia

Nell'ambito della triade degli organi di governo di comuni e province, il capo dell'amministrazione è costituito da un organo di governo monocratico, quale è il sindaco e il presidente della provincia, eletto a suffragio universale e diretto (art. 46, comma 1, TUEL) ed investito di una responsabilità generale dell'amministrazione locale interessata (art. 50, comma 1, TUEL).

Si tratta dell'organo il cui compito generale è di tradurre in programmi e progetti amministrativi il più ampio manifesto politico-programmatico sottoposto al corpo elettorale e da questi votato. In questa funzione essenzialmente di governo, l'organo monocratico è chiamato a farsi costantemente interprete della tutela degli interessi generali del proprio territorio, delle esigenze dei cittadini, della qualità della vita.

4.1. Funzioni e competenze del sindaco e del presidente della provincia

Le competenze del sindaco e del presidente della provincia possono essere classificate in funzioni comuni alle due figure e funzioni peculiari del sindaco (a loro volta distinguibili in compiti riconducibili alla sua qualità di autorità locale e funzioni connesse alla sua veste di ufficiale di Governo). Fra le funzioni comuni rientra, in primo luogo, la rappresentanza dell'ente (art. 50, comma 2, TUEL).

4.1.1. Funzione di rappresentanza dell'ente

La funzione di rappresentanza dell'ente assume diversi significati:

- **rappresentanza politica o istituzionale**, che consiste nella potestà di testimoniare la presenza dell'ente locale in occasione di manifestazioni pubbliche, alle quali il sindaco o presidente della provincia partecipano in forma ufficiale, nonché nella facoltà di emanare atti di indirizzo e di controllo o direttive agli organi burocratici;
- **rappresentanza giuridico-legale**, che, in forza dell'intervenuta attribuzione delle funzioni gestionali ai dirigenti/responsabili dei servizi, deve essere reinterpretata alla luce del principio di separazione tra indirizzo e gestione. Un tanto implica che tale rappresentanza confluisca in quella politica o istituzionale di cui sopra, tranne i casi in cui sussistono i presupposti per derogare al principio della separazione dei poteri. Ciò può verificarsi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, qualora vengano adottate disposizioni regolamentari organizzative che attribuiscono la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura gestionale al sindaco (oltre che agli assessori)[34];
- **rappresentanza in giudizio**, che va intesa come legittimazione ad agire o a resistere in un processo, sia esso civile, penale o amministrativo. Essa spetta al sindaco o al presidente della provincia, salva diversa indicazione contenuta nello statuto dell'ente. Quest'ultimo può,

[34] In questo senso, art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 4 dell'art. 29 della l. 448/2001.

infatti, legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico - amministrativa dell'ente[35].

4.1.2. Specifiche funzioni del sindaco

Rispetto al presidente della provincia, al sindaco sono conferite specifiche funzioni, che possono ripartirsi in:

- **funzioni quale autorità locale**: si tratta di funzioni nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge (art. 50, comma 4, d.lgs. 267/2000), ossia quelle funzioni espletate quale rappresentante della collettività locale, come precisa il comma 5 dell'art. 50, TUEL. Tale qualità gli deriva direttamente dal corpo elettorale e pertanto le relative funzioni non possono essere esercitate dai dirigenti, che rappresentano l'ente, anche all'esterno, ma non la collettività; nulla vieta, invece, che tali attribuzioni possano essere delegate agli assessori;
- **funzioni quale ufficiale del Governo** (art. 54, comma 1, TUEL), relative al ruolo di organo periferico dello Stato, incaricato di svolgere talune funzioni nei servizi di competenza statale. Esse possono ripartirti tra funzioni di sovrintendenza (artt. 14 e 54, comma 1, TUEL) e funzione di adozione di provvedimenti anche contingibili ed urgenti (art. 54, commi 2 e 4).

4.2. Primi adempimenti conseguenti all'assunzione della carica

Quali primi adempimenti conseguenti all'assunzione della carica si segnalano i seguenti:

- **Giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana**

Nella seduta di insediamento (art. 50, comma 11, del d.lgs. 267/2000) il sindaco presta giuramento, così come previsto dalla normativa di attuazione dello statuto (art. 11 del d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9), dinanzi al consiglio comunale.

Il presidente della provincia, invece, presta giuramento dinanzi al Presidente della Regione o ad un Assessore regionale delegato e, dopo aver pronunciato la formula prevista in lingua italiana, può formulare una dichiarazione analoga nelle lingue minoritarie e locali presenti nella provincia (art. 25 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23). Anche se non espressamente previsto, si ritiene che l'ulteriore dichiarazione nelle lingue minoritarie e locali possa essere effettuata anche dal sindaco.

Non è previsto che il giuramento del presidente della provincia avvenga presso la sede della Regione, né è vietato che lo stesso abbia luogo alla presenza del consiglio provinciale nella sua sede, come si è verificato nella recente prassi.
Il giuramento non costituisce condizione per l'assunzione delle funzioni, in quanto sindaco e presidente della provincia si insediano non appena approvato il verbale dell'Ufficio elettorale preposto alla proclamazione dei risultati[36].

[35] Cassazione civile, S.U., 16 giugno 2005, n. 12868.

[36] Consiglio di Stato, sez. V, 31 luglio 2006, n. 4694.

- **Nomina dei componenti della giunta**

Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui, rispettivamente, un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione (art. 46, comma 2, d.lgs. 267/2000).

L'atto di nomina degli assessori è di esclusiva competenza del capo dell'amministrazione e costituisce un adempimento obbligatorio cui il sindaco o il presidente della provincia è tenuto nel termine di venti giorni, decorrenti dalla proclamazione, fino alla prima seduta consiliare successiva alle elezioni, atteso che proprio nel corso di tale adunanza dovrebbe avvenire la comunicazione della composizione della giunta al consiglio comunale.

Peraltro, come affermato dalla giurisprudenza[37], il termine suindicato ha una finalità meramente acceleratoria, prevedendo l'art. 46, comma 2, un'incombenza preliminare necessaria per un ordinato inizio dell'attività dell'ente. Tale adempimento può, pertanto, essere posto in essere, anche se in ritardo, in una successiva riunione del consiglio. È comunque evidente che fino alla nomina degli assessori la giunta non è costituita e non può funzionare; gli atti per i quali essa è competente non possono quindi essere adottati (neppure in via eccezionale) da altri organi.

- **Presentazione al consiglio delle linee programmatiche**

Compito dei neo eletti sindaci o presidenti della provincia, dopo l'insediamento e il giuramento, è la presentazione al consiglio delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti che essi intendono realizzare nel corso del mandato (art. 46, comma 3, TUEL).

Previamente alla presentazione al consiglio, sulle linee programmatiche deve essere sentita la giunta, in quanto organo collegiale di governo dell'ente. Lo statuto deve fissare il termine entro cui il sindaco o il presidente della provincia sono tenuti a presentare le proprie linee programmatiche ai rispettivi consigli.

L'articolo 42, comma 3, del medesimo d.lgs. 267/2000 prevede la partecipazione del consiglio, nei modi stabiliti dallo statuto, "*alla definizione, all'adeguamento, e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche*" da parte del sindaco. Il legislatore ha, quindi, inteso valorizzare lo statuto quale strumento normativo in grado di regolare, oltre agli aspetti istituzionali ed ordinamentali, anche le forme di relazione tra maggioranza e minoranza. Sotto questo profilo, proprio le disposizioni relative alle linee programmatiche assumono un significativo rilievo in quanto definiscono sedi e modi del confronto, forme attuative e metodi di verifica del programma degli interventi per la durata del mandato amministrativo.

Lo statuto deve quindi indicare il termine entro il quale le linee programmatiche devono essere presentate al consiglio, i termini di intervento, da parte dello stesso organo, sul documento presentato, nonché le modalità di esame e dell'eventuale approvazione formale.

Qualora lo statuto non sia intervenuto, con specifiche norme, nella disciplina di tali aspetti, si ritiene che non sussista un obbligo di legge che impone la votazione da parte del consiglio. Infatti, l'articolo 46, comma 3, del d.lgs. 267/2000, stabilisce solamente l'obbligo di presentare all'organo assembleare il documento programmatico, anche in considerazione della natura dell'atto, caratterizzato da una forte valenza politica. Si ritiene, pertanto, che il consiglio comunale possa autonomamente stabilire, in via transitoria, se procedere alla votazione del documento, ovvero

[37] Consiglio di Stato, sez. V, 22 novembre 2005, n. 6476.

limitarsi ad una mera presa d'atto dello stesso, tenuto conto della specifica competenza attribuitagli dall'articolo 42, comma 3, del d.lgs. 267/2000, in ordine alla partecipazione alla definizione delle linee programmatiche.

In ogni caso, nel silenzio della legge, non si può ritenere che la mancata approvazione del programma di governo equivalga ad una mozione di sfiducia nei confronti del presentatore; pertanto, la mancata approvazione non impedisce al sindaco o al presidente della provincia di esercitare le sue funzioni.

4.2.1. La nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune o della provincia presso enti, aziende ed istituzioni

Ai sensi dell'art. 50, comma 8, del d.lgs. 267/2000, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

Il successivo comma 9 specifica ulteriormente che tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Possono essere nominati rappresentanti dell'ente locale non soltanto gli amministratori (assessori e consiglieri), salve le ipotesi di incompatibilità previste dalla normativa vigente, ma anche altri soggetti, dotati di particolari requisiti di professionalità in relazione all'incarico da ricoprire, secondo le indicazioni stabilite dal consiglio comunale, il quale, a norma dell'art. 42, comma 2, lett. m), del medesimo testo unico, provvede alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

Come affermato dalla giurisprudenza[38], dette nomine e designazioni devono considerarsi di carattere fiduciario, nel senso che riflettono un giudizio di affidabilità, espresso attraverso la nomina, sulle qualità e le capacità professionali del nominato di rappresentare gli indirizzi di politica amministrativa e gestionale di chi l'ha designato, orientando l'azione dell'organismo nel quale si trova ad operare in senso quanto più conforme agli interessi di chi gli ha conferito l'incarico.

Circa il termine entro cui provvedere alle nomine, salva una diversa scadenza degli incarichi, queste devono avvenire entro 45 giorni dall'insediamento. In mancanza, il TUEL prevedeva che i provvedimenti sostitutivi fossero adottatati dal comitato regionale di controllo.

Com'è noto, a seguito della riforma di cui alla legge costituzionale 3/2001 e della abrogazione dei Comitati regionali di controllo (CORECO), le cui funzioni hanno cessato di essere esercitate[39], l'ultima parte della norma citata non trova concreta attuazione.

A colmare il vuoto che si verrebbe a determinare ogni qualvolta l'amministrazione debba adottare degli atti obbligatori in forza di norme di legge o di statuto e non provveda in tal senso, è intervenuta la l.r. 1/2006, la quale all'art. 14, comma 2, stabilisce che, nel rispetto dei principi fissati dagli statuti, gli enti locali regolamentano i casi di esercizio del potere di nomina di un commissario ad acta per l'adozione di atti obbligatori in forza di norme di legge o di statuto.

---

[38] T.A.R. Marche, sez. I, 27 giugno 2007, n. 1171; T.A.R. Puglia - Bari, sez. II, 15 maggio 2006, n. 1759; T.A.R. Basilicata - Potenza, 17 marzo 2006, n. 145.

[39] Così dispongono i commi 6 e 7 dell'art. 1 della l.r. 21/2003.

4.2.2. La nomina del segretario comunale e provinciale

Ai sensi dell'art. 99 del d.lgs. 267/2000, il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, scegliendolo tra gli iscritti all'albo dei segretari comunali e provinciali, non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data del loro insediamento, decorsi i quali il segretario è confermato.

L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali[40], con deliberazione del 15 luglio 1999, n. 150, ha individuato e descritto le singole fasi in cui si articola la procedura di nomina del segretario, indicando alcuni termini perentori; quale quello per l'adozione del provvedimento di nomina, che non può essere assunto prima del 61° giorno (previsione finalizzata ad assicurare al sindaco neo eletto la possibilità di valutare le qualità del segretario titolare), e quello per la conclusione del procedimento, fissato a pena di decadenza in 120 giorni decorrenti dalla proclamazione degli eletti (deliberazione n. 333/2001), scaduti i quali il segretario titolare si intende *ope legis* confermato nella sede. I restanti termini hanno carattere ordinatorio.

La procedura di nomina consta delle seguenti fasi:

- **Avvio del procedimento**

A partire dal giorno successivo all'insediamento, e, comunque, non oltre i termini più avanti specificati, i sindaci ovvero i presidenti di provincia, che intendano avvalersi della facoltà di nomina di un nuovo segretario, chiedono all'Agenzia di avviare il procedimento con la pubblicazione dell'avviso di ricerca di un segretario per l'ente, dandone contestuale comunicazione scritta al segretario titolare della sede (comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 99 del d.lgs. 267/2000, effettuata ai sensi della legge 241/90).

- **Pubblicizzazione**

La pubblicazione, a cura dell'Agenzia, deve avvenire entro il terzo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta (da inviare all'Agenzia Nazionale per i segretari di classe I/A e I/B o alla Sezione Regionale dell'Agenzia competente per territorio per i segretari delle altre classi, unitamente alla documentazione relativa all'intervenuta comunicazione dell'avvio del procedimento al segretario titolare). L'avviso relativo è pubblicato sul sito Internet e negli altri luoghi stabiliti, ivi compresa la comunicazione alle OO.SS. di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali. L'avviso resta in pubblicazione per dieci giorni consecutivi per consentire, nello stesso termine, ai segretari interessati di manifestare al sindaco o al presidente, l'interesse alla nomina nella sede.

---

[40] In sede di conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, con legge 30 luglio 2010, n. 122 è stata soppressa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e prevista la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell'Interno. Sono, pertanto, decaduti gli organi di gestione (Consiglio di Amministrazione nazionale, Consigli di amministrazione delle sezioni regionali, Presidente, Vice Presidente) e cessati dagli incarichi il Direttore generale ed il Vice Direttore generale. Il Ministro dell'Interno, nell'ottica di continuità del servizio, con propri decreti ha istituito, nell'ambito del Gabinetto, un'Unità di Missione presieduta dal Prefetto Umberto Cimmino, al quale è stato anche affidato l'incarico di svolgere le attività dei soppressi organi fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione previsto dalla citata legge. La continuità delle funzioni attribuite all'Agenzia sono garantite, a livello territoriale, dai Prefetti delle province capoluogo di regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle sezioni regionali, avvalendosi dei relativi uffici e personale delle sezioni regionali della stessa Agenzia.

- **Individuazione**

Il responsabile dell'Amministrazione, in un termine non superiore a giorni venti successivi alla scadenza della pubblicazione, e in ogni caso non prima del sessantunesimo giorno successivo all'insediamento, individua il soggetto da nominare, anche sulla base delle manifestazioni di volontà dei segretari interessati e degli eventuali "curricula" presentati, e richiede all'Agenzia Nazionale (per i segretari di classe I/A e I/B) o alla Sezione Regionale dell'Agenzia competente per territorio (per i segretari delle altre classi), l'assegnazione del segretario.

- **Assegnazione**

L'Agenzia interessata, effettua gli opportuni riscontri finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti previsti, da parte del segretario individuato e dà comunicazione del risultato del riscontro al richiedente ed al segretario individuato, in un tempo non superiore a giorni tre lavorativi.

- **Nomina**

Il sindaco o il presidente della provincia, ricevuta dall'Agenzia la comunicazione dell'assegnazione, adotta nel periodo compreso tra il sessantunesimo ed il centoventesimo giorno successivo all'insediamento, e comunque nel termine massimo di giorni venti dalla comunicazione suddetta, il provvedimento conclusivo di nomina. Fissa, altresì, il termine per l'assunzione del servizio e lo comunica al segretario individuato per l'accettazione e, per conoscenza, all'Agenzia ed al segretario, in atto, titolare.

I sindaci, o i presidenti di provincia, che intendano avvalersi della potestà di nomina, per contenere il procedimento nei termini stabiliti dovranno pertanto, inviare, entro il 64° (sessantaquattresimo) giorno dalla data di insediamento, la richiesta di pubblicizzazione. Esiste anche una procedura con termini ridotti, che nel corso dell'esperienza si è rivelata, in verità, di scarsa utilità pratica.

Quanto alla nomina del segretario nelle sedi convenzionate, qualora uno o più enti facenti parte della convenzione siano stati interessati da consultazioni elettorali, questa avviene a cura del sindaco del comune capo – convenzione, d'intesa con il/i sindaco/i degli altri comuni convenzionati, il quale procederà ad avviare il procedimento ed a nominare il titolare, con la procedura di cui sopra.
Per ulteriori approfondimenti o per l'esame di particolari tematiche, gli uffici dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali – Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia sono a disposizione presso la sede di Udine, sita in Via Marco Volpe, 33 ai seguenti recapiti: 0432/204794 fax 0432/204939 e-mail: friuli@agenziasegretari.it

4.2.3. L'attribuzione di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa

Ai sensi dell'art. 50, comma 10, TUEL, il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del d.lgs. 267/2000, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.

Per le figure non dirigenziali, le norme contenute nel d.lgs. 267/2000 devono essere, per tali parti, integrate con le disposizioni contenute nel contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti, stipulato in data 7 dicembre 2006.

In particolare, l'espressione di "responsabili degli uffici e dei servizi", ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, è oggi sostituita con quella di "dirigenti e titolari di posizioni organizzative".

Negli enti locali privi di qualifiche dirigenziali, gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti con apposito provvedimento del sindaco esclusivamente a personale classificato nella categoria D. Le predette funzioni sono conferite, a tempo determinato, per un periodo non superiore al mandato elettivo in corso del sindaco all'atto dell'affidamento e comunque non inferiore ad un anno (art. 42 del contratto collettivo del 7 dicembre 2006).

Diversamente, negli enti con qualifiche dirigenziali tali incarichi sono conferiti dai dirigenti competenti (art. 41 del contratto collettivo del 7 dicembre 2006).

Stante il disposto legislativo e contrattuale, gli incarichi di cui sopra cessano con la fine del mandato elettorale. Tuttavia, nell'intento di evitare la creazione di un "vuoto gestionale", nella fase di avvicendamento politico-amministrativo, è possibile e consigliabile, specie negli enti di piccole o medie dimensioni, inserire nell'atto regolamentare dell'ente una previsione che disponga una limitata proroga degli incarichi in argomento.

Infatti, si ritiene che il tempo strettamente necessario alla formazione degli atti d'incarico di posizione organizzativa, da parte del nuovo sindaco, non possa costituire causa d'interruzione dell'attività gestionale oggetto del contratto. Subentra, in questo caso, il ricorso al principio di correttezza e buona fede, che deve sempre informare i rapporti tra amministrazione e dipendente, per garantire altresì la continuità dell'azione amministrativa, nell'interesse pubblico.

Quanto agli incarichi dirigenziali, questi sono conferiti a tempo determinato con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia (art. 109 TUEL). Ulteriori disposizioni sono contenute nel contratto collettivo regionale di lavoro area della dirigenza del personale del comparto unico, stipulato in data 29 febbraio 2008 (artt. 24-29).

4.3. Limitazione del numero di mandati del sindaco e del presidente della provincia

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 10 maggio 1999, n. 13, chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di presidente della provincia o di sindaco di un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica, tranne l'ipotesi che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Nei comuni aventi popolazione sino a 5.000 abitanti, la legge (successivo comma 2-bis) consente, invece, al sindaco tre mandati consecutivi ed un quarto nell'ipotesi di durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie, di uno dei mandati precedenti[41].

Le regole sopra enunciate sulla limitazione dei mandati si riferiscono a candidature da presentarsi per la stessa carica e nel medesimo ente, mentre non sussistono limitazioni nel caso di candidature presso enti diversi, anche limitrofi al primo.

[41] La normativa statale (art. 51, commi 2 e 3, TUEL) non prevede invece una diversa disciplina del numero massimo di mandati consecutivi del sindaco nei comuni di minori dimensioni demografiche.

5. La giunta comunale e provinciale

La giunta comunale e provinciale è l'organo di collaborazione del sindaco e del presidente della provincia. Essa deve collaborare sia nell'attività di governo, e di questo risponde direttamente al capo dell'amministrazione, sia nell'attuazione, insieme al sindaco/presidente della provincia, della concreta realizzazione degli indirizzi generali, formulati dal consiglio, al quale rende conto, riferendone annualmente.

Generalmente la giunta è identificata come "l'organo esecutivo" dell'ente. Tale espressione deve essere intesa come "organo di programmazione esecutiva", ovvero "organo di indirizzo e controllo esecutivo". Sotto altro aspetto, con la dizione in riferimento si allude all'attività giuntale di attuazione dei programmi e degli atti fondamentali e di indirizzo indicati dal consiglio. La funzione specificatamente esecutiva è invece di spettanza dell'apparato burocratico, in attuazione del principio di separazione dei poteri, sancito all'art. 107 TUEL, nella parte in cui stabilisce che i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di governo mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

Un potere gestionale in senso proprio può essere assegnato ai componenti della giunta nei comuni, con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, privi di dirigenza, nei casi in cui il sindaco non abbia investito dei compiti gestionali il segretario o i responsabili degli uffici e dei servizi. In tali casi, infatti, gli enti possono adottare disposizioni regolamentari organizzative attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale[42].

5.1. Nomina e composizione della giunta

Ai sensi dell'art. 46, comma 2, TUEL, il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

I componenti della giunta sono legati al sindaco/presidente da un rapporto fiduciario e di tipo squisitamente politico.

L'entrata in carica degli assessori è conseguente all'adozione, da parte del sindaco/presidente, del decreto di nomina, a prescindere dall'avvenuta comunicazione di tale nomina al consiglio comunale/provinciale.

Per ogni ulteriore considerazione in merito alla nomina dei componenti della giunta si rinvia al paragrafo **4.2.**, ove la questione è stata specificatamente trattata.

Con riferimento alla composizione dell'organo esecutivo provinciale, l'art. 12, comma 38, della legge regionale 22/2010 stabilisce che il numero massimo degli assessori provinciali è determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quinto del numero dei consiglieri della provincia, con

[42] Art. 53, comma 23, della l. 388/2000.

arrotondamento all'unità superiore stabilendosi, altresì, che nel calcolo del numero dei consiglieri provinciali debba computarsi anche il presidente della provincia.

Quanto alla composizione della giunta comunale, l'art. 12, comma 39, della legge regionale 22/2010 stabilisce che il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore, computando, nel calcolo del numero dei consiglieri comunali, anche il sindaco[43].

Da quanto sopra segue che gli statuti, nel rispetto delle soglie massime stabilite dai commi 38 e 39 della legge regionale 22/2010, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi (in quest'ultimo caso, la determinazione del numero in concreto è demandata, rispettivamente, al presidente della provincia o al sindaco, sempre nel rispetto del numero massimo indicato dallo statuto)[44].

Il legislatore rinvia, pertanto, all'autonomia statutaria la determinazione del numero degli assessori, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge.

Nella pratica possono realizzarsi due ipotesi: quella in cui lo statuto dell'ente fissa in un numero determinato il numero degli assessori e quella in cui, invece, tale numero è indicato in misura variabile, in particolare, con indicazione del numero massimo ovvero di una forbice indicante il tetto minimo e massimo. Quanto al numero minimo, esso non potrà essere inferiore a due, pena il venir meno della collegialità dell'organo giuntale.

Mentre nella prima ipotesi il sindaco ha l'obbligo di nominare un numero di assessori pari a quello indicato nello statuto, nel secondo, invece, lo stesso è libero di stabilirne il numero nel rispetto delle soglie indicate dalla norma statutaria.

Tuttavia, nel caso di individuazione, da parte dello statuto, di un numero preciso di assessori, qualora il sindaco ritenga di nominare un numero inferiore di componenti la giunta, si ritiene che, oltre ad eventuali conseguenze di carattere politico, non si possa ravvisare alcuna responsabilità giuridica nei confronti del sindaco, sempreché lo statuto non preveda particolari sanzioni.

In una tale fattispecie, ed in via temporanea, la giunta può essere definita in una composizione numerica inferiore a quella prevista dallo statuto, risultando comunque validamente costituita, atteso che, non essendo considerata tra gli organi collegiali perfetti, può funzionare anche in assenza di alcuni suoi membri. Tuttavia, si evidenzia che, ai fini della legittimità degli atti e provvedimenti adottati dalla giunta, il quorum, strutturale e funzionale, dovrà essere determinato sulla base del numero di assessori fissato dallo statuto e non in relazione a quello ridotto risultante dalla nomina.

5.1.1. Assessori esterni

Relativamente alla possibilità di nominare assessori soggetti esterni al consiglio, il legislatore, per i comuni di maggiore dimensione demografica e per le province, detta una disciplina diversa rispetto a quella relativa ai comuni di dimensioni minori.

[43] Quanto all'applicabilità delle disposizioni in esame l'art. 12, commi 38 e 39, della legge regionale 22/2010 prevede che le stesse si applichino a decorrere dal rinnovo dei rispettivi consigli provinciali e comunali (a partire dall'anno 2011).
[44] Tale duplice possibilità è espressamente contemplata dall'art. 47, comma 2, del d.lgs. 267/2000, che, per tale parte, rimane applicabile stante la sua compatibilità con la formulazione utilizzata dal legislatore regionale.

In particolare, il comma 3 dell'art. 47 TUEL prevede che, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province, gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Tale disciplina comporta, senza bisogno di previsione statutaria, la facoltà di nominare assessori esterni al consiglio.

Ai sensi del successivo comma 4, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è invece attribuita allo statuto la facoltà di prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

Circa la possibilità di prevedere, in sede statutaria, per gli assessori esterni requisiti ulteriori a quelli stabiliti dalla legge in relazione ai consiglieri comunali - quali, ad esempio, la residenza o l'iscrizione nelle liste elettorali del comune -, sussistono due distinti orientamenti. Secondo una prima interpretazione, sarebbe operante anche nei confronti degli assessori - sebbene si tratti di nomina e non di elezione diretta - il principio della riserva di legge, in ordine alla determinazione dei requisiti dei soggetti chiamati alle cariche pubbliche elettive, sancita dall'art. 51, comma 1, della Costituzione. Pertanto, non potrebbero essere stabilite con norma statutaria condizioni ulteriori rispetto a quelle fissate dalla fonte legislativa. Tuttavia, si evidenzia che il Consiglio di Stato, in sede consultiva[45], ha affermato che le nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 81/1993, eliminando il meccanismo elettivo e introducendo il principio della nomina da parte del sindaco, hanno fatto venire meno, in relazione agli assessori, qualsiasi preoccupazione in ordine alla possibilità che limitazioni statutarie possano comprimere il diritto di accesso alle cariche elettive tutelato dall'art. 51 della Costituzione. Il venire meno della caratteristica dell'elettività ha infatti sottratto la nomina degli assessori alla tutela diretta di tale previsione costituzionale. Di conseguenza, secondo il Consiglio di Stato, l'introduzione di ulteriori requisiti nello statuto comunale non porrebbe problemi di legittimità, ciò specie nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nei quali è rimessa alla fonte statutaria la scelta se prevedere o meno la nomina di assessori esterni.

5.2. Revoca, morte, dimissioni degli assessori

Ai sensi dell'art. 46, comma 4, del d.lgs. 267/2000, il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

L'atto si fonda sulla necessità che gli assessori, per tutta la durata del mandato, godano della piena fiducia del sindaco/presidente. Secondo la giurisprudenza più recente, la motivazione del provvedimento di revoca dell'incarico di un singolo assessore (o di più assessori), può senz'altro basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrative, rimesse in via esclusiva al sindaco o al presidente della provincia, tenendo conto sia di esigenze di carattere generale, quali ad es. rapporti con l'opposizione o rapporti interni alla maggioranza consiliare, sia di particolari esigenze di maggiore operosità ed efficienza di specifici settori dell'amministrazione locale o per l'affievolirsi del rapporto fiduciario tra il capo dell'amministrazione e singolo assessore[46].

[45] Consiglio di Stato, sez. I, parere 28 gennaio 1998, n. 1909/97.

[46] Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 8 marzo 2005, n. 944 e 23 gennaio 2007, n. 209, in cui si afferma altresì la legittimità del provvedimento di revoca che non sia stato preceduto dalla comunicazione all'interessato dell'avvio del relativo procedimento amministrativo, ex artt. 7 e segg. L. 241/1990.

Distinti dalla revoca, ma alla stessa assimilabili sotto il profilo delle eventuali conseguenze sulla validità delle sedute della giunta, sono i casi di decesso e di dimissioni degli assessori.

Se si verifica il venir meno di qualche componente della giunta, tale circostanza non dovrebbe influire sulla validità delle deliberazioni adottate dall'organo collegiale, qualora sia garantito il quorum strutturale (non trattandosi di collegio perfetto[47]). Anche in sede consultiva, il Consiglio di Stato[48] ha sostenuto che la giunta, come collegio, può ugualmente funzionare nel caso di dimissioni (ed, analogamente, nel caso di revoca o morte) di un assessore (e, quindi, non in composizione piena). Pertanto, alla luce di tale orientamento, si ritiene che la giunta possa deliberare validamente fino alla sostituzione dell'assessore revocato, deceduto o dimissionario, qualora risulti comunque assicurato il quorum strutturale eventualmente previsto dallo statuto.

A tale ultimo riguardo, giova sottolineare che, mentre nel caso in cui lo statuto stabilisce in maniera fissa il numero dei componenti della giunta, il quorum deve essere determinato sulla base di tale numero, nel caso in cui, invece, lo statuto indichi un tetto minimo e massimo (o solo massimo) entro il quale il sindaco/presidente della provincia opera la scelta, si ritiene di dover fare riferimento non più alla composizione originaria dell'organo, ma a quella effettiva, atteso che quest'ultima esprime la legittima scelta del sindaco di non provvedere – almeno temporaneamente – alla sostituzione dell'assessore venuto meno.

[47] Per collegio perfetto si intende l'organo collegiale in relazione al quale è prevista la presenza di tutti i componenti ai fini della validità delle sedute.

[48] Consiglio di Stato, sez. I, parere 10 luglio 1991, n. 1560.

6. Diritti degli amministratori locali

6.1. Diritto di accesso

Il diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali trova la propria normativa di riferimento nell'articolo 43, comma 2, del d.lgs. 267/2000, il quale attribuisce ai consiglieri il diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. La norma impone, poi, agli stessi l'obbligo del segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Si tratta di una disciplina specifica, di più ampia portata rispetto a quella contenuta nella legge sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 22 e segg.) applicabile alla generalità degli individui.

Il fondamento di tale diritto risiede nel fatto che le informazioni acquisibili dagli amministratori dell'ente devono considerare l'esercizio, in tutte le sue potenziali esplicazioni, della funzione di cui ciascun amministratore è individualmente investito, in quanto membro del consiglio. Di qui la possibilità per ognuno di essi di compiere, attraverso la visione dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di informazioni, una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale, utile non solo per poter esprimere un voto maggiormente consapevole sugli affari di competenza del consiglio, ma anche per promuovere, nell'ambito del consiglio stesso, le varie iniziative consentite dall'ordinamento ai membri di quel collegio [49].

Le principali caratteristiche del diritto di accesso dei consiglieri consistono nel fatto che:

- esso ha ad oggetto ogni notizia e informazione in possesso dell'ente, essendo sufficiente che la richiesta sia avanzata dal soggetto in qualità di amministratore e per ragioni attinenti allo svolgimento della propria funzione pubblica. Ne segue che il diritto in riferimento non è circoscritto ai soli documenti di cui l'amministrazione dispone, bensì è esteso fino a ricomprendere le notizie ed informazioni in possesso degli uffici, anche se la soddisfazione della richiesta comporti un'attività di elaborazione dati, con il solo limite della ragionevolezza e della non genericità della richiesta[50];
- l'istanza non deve essere sostenuta da particolari oneri di motivazione, essendo sufficiente che l'amministratore, nella propria domanda di accesso agli atti, specifichi che intende utilizzarla per espletare il proprio mandato[51];
- il diritto del consigliere incontra il divieto di usare i documenti per fini privati o comunque diversi da quelli istituzionali. I dati acquisiti in virtù della carica ricoperta devono, infatti, essere

[49] T.A.R. Trentino-Alto Adige - Bolzano, 12 febbraio 2008, n. 29; T.A.R. Calabria - Catanzaro, sez. II, 13 novembre 2007, n. 1750; T.A.R. Emilia Romagna - Parma, 26 gennaio 2006, n. 28; Consiglio di Stato, sez. V, 9 dicembre 2004, n. 7900; 26 settembre 2000, n. 5109; 21 febbraio 1994, n. 119 e 8 settembre 1994, n. 976.

[50] T.A.R. Lombardia - Milano, sez. I, 7 aprile 2006, n. 970.

[51] T.A.R. Veneto - Venezia, sez. I, 15 febbraio 2008, n. 385; T.A.R. Calabria - Catanzaro, sez. II, 13 novembre 2007, n. 1750; T.A.R. Campania - Napoli, sez. V, 16 marzo 2006, n. 3026; Consiglio di Stato, sez. V, 2 settembre 2005, n. 4471.

utilizzati esclusivamente per le sole finalità collegate all'esercizio del mandato (presentazione di mozioni, interpellanze, espletamento attività di controllo politico-amministrativo, ecc.);

- il fatto che le notizie e le informazioni richieste dal consigliere afferiscano a documenti normalmente sottratti al diritto di accesso per ragioni di riservatezza non osta all'esercizio dell'accesso da parte del consigliere, considerato che lo stesso è tenuto al segreto nei casi specificati dalla legge. Tale previsione contempera il diritto garantito ai consiglieri con la salvaguardia delle esigenze di riservatezza. La norma sul diritto di informazione dei consiglieri si pone, pertanto, come speciale e trasversale rispetto alle disposizioni relative alla non accessibilità di determinate categorie di documenti[52];
- quanto alla delimitazione dell'ampiezza del diritto di accesso, la giurisprudenza ha affermato che le domande di accesso ai documenti da parte dei consiglieri comunali, aventi ad oggetto "aree" di attività genericamente descritte, funzioni, e un cospicuo numero di copie di documenti riguardanti atti protocollati in un ristretto numero di giorni, sono richieste da ritenersi non coerenti con il mandato ed i compiti, definiti dalla legge, per i suddetti soggetti, configurandosi come forme di controllo specifico, non già inerenti alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo. In altri termini, la giurisprudenza ha precisato come il diritto all'informazione riconosciuto ai consiglieri per l'utile espletamento del loro mandato soggiace al rispetto di alcune forme e modalità, tese ad evitare che l'attività degli uffici venga manifestamente ostacolata da richieste che aggravino la corretta funzionalità amministrativa dell'ente, in quanto non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza[53];
- il regolamento può stabilire il tempo a disposizione degli uffici per fornire le informazioni richieste dai consiglieri.

6.2. Interrogazioni, interpellanze, mozioni

L'art. 43, commi 1 e 3, del d.lgs. 267/2000 prevede il diritto dei consiglieri comunali e provinciali di presentare interrogazioni e mozioni e stabilisce che il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori dagli stessi delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri, demandando alla disciplina statutaria e regolamentare di ciascun ente la determinazione delle modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte.

Pertanto, ai singoli consiglieri sono attribuiti strumenti istituzionali, che si sostanziano in atti aventi rilevanza nell'ambito dell'attività del consiglio comunale, quali le interrogazioni, le mozioni, le interpellanze e ogni altro atto che la legge classifica come "istanza di sindacato ispettivo".

Secondo una qualificazione giuridica generale, salvo che specifiche norme, anche regolamentari, degli enti locali stabiliscano diversamente, si deve intendere:

- per **interrogazione**, uno strumento tipicamente conoscitivo, consistente nella domanda rivolta dai consiglieri, al sindaco (o al presidente della provincia) o alla giunta, per sapere se un determinato fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta all'interrogato, se una determinata informazione sia esatta, se si intenda dare al consiglio notizia su determinati

[52] Consiglio di Stato, sez. V, 20 ottobre 2005, n. 5879.

[53] Consiglio di Stato, sez. V, 28 novembre 2006, n. 6960; T.A.R. Emilia Romagna - Parma, 26 gennaio 2006, n. 28.

documenti e informazioni sull'attività dell'amministrazione, ovvero se sia stata presa o si intenda prendere una risoluzione su determinati oggetti. Essa costituisce uno strumento proprio dei consiglieri; qualora il consigliere medesimo si limiti a presentare una richiesta formata da altri soggetti, esterni al consiglio, affinchè la stessa venga configurata come interrogazione, è necessario che il consigliere, all'atto della presentazione, faccia proprio il contenuto dell'atto;

- per **interpellanza**, la domanda rivolta al sindaco (o al presidente della provincia) o alla giunta circa i motivi e gli intendimenti della loro azione su un determinato argomento. Tale strumento, diversamente dalla interrogazione, non riguarda l'attività svolta, ma mira a conoscere, preventivamente, le intenzioni dell'amministrazione, oppure i motivi politici alla base di scelte da adottare o già adottate;
- per **mozione**, una proposta di deliberazione intesa a promuovere su un certo argomento, da parte del consiglio comunale, una pronuncia o una decisione, ovvero un voto diretto a sollecitare od impegnare l'attività dell'amministrazione secondo un determinato orientamento. È sottoposta all'approvazione del consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

La normativa richiamata, riconoscendo il diritto dei consiglieri all'attività di sindacato ispettivo nelle forme predette, pone un'alternativa per quanto concerne l'organo che deve formulare la risposta (sindaco/presidente della provincia o assessore delegato) e individua il termine di trenta giorni entro il quale esprimerla.

In termini generali, si fa presente che le modalità di risposta possono essere orali o scritte, con possibilità di replica del consigliere. A seguito della risposta scritta ottenuta, il consigliere è legittimato ad esperire una nuova interrogazione da esporre in aula, dichiarandosi o meno soddisfatto della risposta fornita, in sede di replica.

Si reputa che le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni debbano essere inserite all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla presentazione e non ancora convocata. Qualora, come spesso accade, per fornire risposta all'interrogazione si renda necessaria una preventiva istruttoria, la prima seduta utile sarà quella che consente l'effettuazione di tale fase istruttoria.

Inoltre, si ritiene che il diritto dei consiglieri, previsto dalla legge, di presentare interrogazioni ed altri atti di sindacato ispettivo non possa, comunque, essere esercitato con modalità tali da pregiudicare lo svolgimento dell'attività amministrativa e l'ordinario funzionamento delle strutture burocratiche dell'ente. Di conseguenza, si reputa che, allo scopo di salvaguardare le esigenze di operatività degli uffici, sia possibile accorpare le istanze di sindacato ispettivo aventi per oggetto il medesimo argomento, ai fini della formulazione della risposta.

Spetta agli atti normativi dell'ente locale (statuto e regolamenti) definire le modalità esplicative di tale diritto, individuando il soggetto a cui deve essere rivolta l'istanza, la forma con cui deve essere fornita la risposta, nonché le eventuali conseguenze nei casi di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, ancorché non ritenuto di carattere perentorio.

6.3. Mozione di sfiducia

Qualora in seno al consiglio, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, sorgano gravi riserve sull'azione del sindaco o del presidente della provincia, i consiglieri possono presentare una mozione di sfiducia. In Friuli Venezia Giulia, l'istituto risulta tuttora disciplinato dall'art. 37, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Al riguardo, si segnala che il testo dell'art. 52 del d.lgs. 267/2000, relativo alla medesima fattispecie, ha recepito la novella introdotta dall'art. 11, comma 5, della legge 3 agosto 1999, n. 265, con cui si è precisato che, nel calcolo dei due quinti dei consiglieri assegnati, necessari per la sottoscrizione della mozione, non si computano il sindaco e il presidente della provincia. La novella appare applicabile[54] anche nella nostra Regione e, pertanto, in base alla normativa vigente, la mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco ed il presidente della provincia.

Qualora il computo dei due quinti dei consiglieri assegnati assommi ad una cifra decimale, si ritiene preferibile procedere ad un arrotondamento all'unità superiore, in quanto con l'arrotondamento al numero intero inferiore non verrebbe rispettata la disposizione che richiede la sottoscrizione di almeno due quinti[55].

Si ritiene che la sottoscrizione da parte del prescritto quorum di consiglieri debba avvenire, se non contestualmente, in un arco temporale ragionevolmente breve[56].

La mozione è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione: la previsione di tale *spatium deliberandi* è finalizzata, da un lato, a consentire ai consiglieri una disamina approfondita e ponderata della stessa, dall'altro a cristallizzare il suo svolgimento entro un arco temporale limitato.

Qualora, a seguito della presentazione della mozione, il consiglio comunale non venga convocato nel rispetto del termine ultimo sopra indicato, provvede in via sostitutiva l'Assessore regionale per le autonomie locali, previa diffida, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della l.r. 23/1997.

Nel corso della seduta consiliare di discussione della mozione, il sindaco o il presidente della provincia ha la possibilità di controdedurre alle inadempienze che gli vengono contestate. Al termine di tale dibattito, chi l'ha presentata può, anche come singolo consigliere, mutare opinione e confermare la propria fiducia al capo dell'amministrazione[57].

Per l'approvazione della mozione di sfiducia la legge prevede la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, con votazione palese, per appello nominale. Tale maggioranza deve essere intesa come metà più uno dei componenti effettivamente in carica, ivi compreso il sindaco o il presidente della provincia[58].

---

[54] Pur sussistendo un rinvio di carattere "statico" da parte dell'art. 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 all'art. 37 della legge 142/1990, in quanto si ritiene che la novella abbia valore interpretativo.

[55] Corre peraltro l'obbligo di segnalare che, secondo un parere del Ministero dell'Interno del 01.07.2008, consultabile all'indirizzo http://autonomie.interno.it/pareri, in mancanza di apposite prescrizioni statutarie o regolamentari, sarebbe applicabile il criterio dell'arrotondamento aritmetico.

[56] Parere del Ministero dell'interno del 08.05.2006.

[57] T.A.R. Puglia – Lecce, sez. I, 18 dicembre 2001, n. 7955; T.A.R. Sicilia – Catania, sez. II, 8 febbraio 2007, n. 236.

[58] Cfr. il parere del Ministero dell'Interno dd. 11.08.2006, nonché Consiglio di Stato, sez. V, 4 giugno 2003, n. 3082 e T.A.R. Toscana, sez. I, 1 agosto 1992, n. 471.

Per quanto riguarda il termine ultimo di discussione della mozione (non oltre trenta giorni dalla presentazione), si ritiene che lo stesso abbia carattere perentorio per la sola "messa in discussione", non anche per la sua approvazione. Peraltro, nel caso in cui la discussione, già iniziata nel corso della seduta del consiglio - all'uopo riunitosi entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della mozione - sia rinviata ad altra seduta, l'approvazione dovrebbe intervenire entro termini ragionevolmente brevi.

Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario[59].

6.4. Dimissioni e surroga dei consiglieri

L'art. 38, commi 4 e 8, del d.lgs. 267/2000 prevede una serie di adempimenti per la presentazione delle dimissioni da parte del consigliere e per i successivi atti conseguenti.

In particolare, in ordine alla presentazione delle dimissioni la normativa dispone che:

- le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione;
- le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni;
- le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

In caso di dimissioni indirizzate al sindaco, anziché al consiglio, si ritiene che le stesse siano comunque efficaci, a maggior ragione nell'ipotesi in cui il sindaco sia anche presidente del consiglio comunale. Infatti, l'efficacia ed irrevocabilità delle dimissioni consegue alla presentazione al protocollo dell'ente, con l'osservanza delle modalità specificate dalla norma citata, la quale precisa espressamente che le stesse non necessitano di presa d'atto da parte dell'organo collegiale di appartenenza dell'amministratore.

Pertanto, in considerazione degli adempimenti formali sopra richiamati, intesi a garantire l'autenticità e l'attualità della volontà del consigliere di dismettere la carica, si ritengono prive di efficacia le dimissioni presentate con modalità diverse da quelle previste dalla legge (ad esempio, con la sola dichiarazione nel corso della seduta).

Per quanto attiene agli adempimenti successivi conseguenti alle dimissioni, la norma dispone che il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

[59] Ai sensi dell'art. 39 della l. 142/1990, come vigente alla data di entrata in vigore della l.r. 23/1997.

Il termine di dieci giorni previsto dalla norma non ha natura perentoria, in quanto non è collegato ad alcun effetto sanzionatorio[60]; tuttavia si ritiene che la deliberazione di surroga costituisca un adempimento necessario e dovuto[61].

I consiglieri entrano in carica non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

Ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 267/2000, la surroga avviene attribuendo il seggio rimasto vacante al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Anche se la norma non contempla l'ipotesi di esaurimento della medesima lista del consigliere da surrogare, si ritiene che, qualora si verifichi un tanto, non sia possibile attribuire il seggio a un candidato di una lista diversa. Infatti, in caso contrario, la composizione del consiglio comunale non rispecchierebbe il risultato elettorale, vanificando in tal modo il principio di democrazia. La possibilità che uno o più seggi rimangano vacanti è confermata dal fatto che l'ordinamento prevede lo scioglimento del consiglio comunale soltanto nel caso in cui l'impossibilità di surroga comporti la riduzione dell'organo assembleare alla metà dei suoi componenti[62].

6.5. Rimborso delle spese legali

Il legislatore regionale è di recente intervenuto a colmare una lacuna normativa esistente nella materia del rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori - ove si applicavano, sulla base di un costante indirizzo giurisprudenziale, le disposizioni previste per i dipendenti degli enti locali - estendendo agli amministratori di detti enti la medesima disciplina dettata per gli amministratori regionali[63]. La normativa di riferimento è ora l'art. 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come modificato dall'art. 12, comma 30, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9.

In caso di instaurazione di giudizio civile, penale o amministrativo di qualsiasi tipo a carico di:

- amministratori degli enti locali;
- amministratori di consorzi, comunque denominati, partecipati dagli enti locali;
- componenti degli organi di società partecipate, direttamente o indirettamente, dagli enti locali,

per attività svolte nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, a causa ovvero in occasione di queste, gli enti di appartenenza provvedono a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio, previo parere di conformità da parte dell'Ordine degli avvocati territorialmente competente, con l'esclusione dei casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con sentenza o decreto di condanna o pronuncia equiparata. Il rimborso non è tuttavia ammesso qualora il giudizio si concluda con una sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione o per amnistia, a meno che queste non siano dichiarate nel corso delle indagini preliminari ovvero dopo una sentenza di assoluzione e altresì non spetta nei casi riguardanti la definizione dei procedimenti con il patteggiamento della pena. L'ente di appartenenza provvede alla ripetizione delle spese legali rimborsate all'interessato,

[60] Consiglio di Stato, sez. V, 17 febbraio 2006, n. 640.

[61] T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, 30 luglio 2005, n. 667.

[62] Art. 141, comma 1, lett. b), n. 4) del d.lgs. 267/2000. Per i comuni del Friuli Venezia Giulia continua a trovare applicazione la norma, di contenuto identico, di cui all'art. 39, comma 1, lett. b), n. 2-bis), della 142/1990, in virtù del rinvio statico operato dall'art. 23, comma 1, della l.r. 23/1997.

[63] Cfr. Corte dei conti, sez. giur. Regione Sardegna, 17 giugno 1991, n. 363; Corte dei conti, sez. giur. Regione Lombardia, 19 ottobre 2005, n. 641.

nel caso di successiva decisione, passata in giudicato, di condanna o equiparata, modificativa del giudizio di carenza di responsabilità.

Di conseguenza, il rimborso delle spese legali a favore degli amministratori locali è ora consentito qualora sussistano i seguenti requisiti:

- il giudizio deve essere inerente ad attività svolte nell'esercizio delle funzioni istituzionali dell'amministratore, a causa ovvero in occasione di queste;
- il giudizio (o una sua fase) si deve essere concluso con un esito diverso da:
  - sentenza o decreto di condanna o pronuncia equiparata;
  - patteggiamento della pena;
  - sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione o per amnistia, a meno che queste non siano dichiarate nel corso delle indagini preliminari ovvero dopo una sentenza di assoluzione;
- sussistenza di un parere di conformità espresso dall'Ordine degli avvocati competente per territorio.

La disciplina sopra indicata trova applicazione anche ai procedimenti in corso al 23 agosto 2008 (data di entrata in vigore della l.r. 9/2008), nonché ai procedimenti già definiti alla medesima data, fatti salvi i termini di prescrizione di cui all'art. 2956, primo comma, numero 2, del codice civile.

In base alla previgente norma di riferimento (art. 67 del d.p.r. 13 maggio 1987, n. 268) ed alla relativa elaborazione giurisprudenziale[64], la possibilità di procedere al rimborso era, invece, condizionata:

- alla circostanza che il giudizio si svolgesse in riferimento a fatti o atti direttamente connessi all'espletamento della carica pubblica ricoperta dall'amministratore;
- alla conclusione del giudizio con una pronuncia di proscioglimento pieno;
- all'assenza di conflitto di interessi con l'ente;
- all'accordo preventivo sulla scelta del legale.

Per quanto concerne il requisito della mancanza di conflitto di interessi con l'ente, si ritiene che lo stesso debba comunque sussistere tuttora, ai fini dell'ammissibilità del rimborso, nonostante il silenzio del legislatore regionale sul punto, in quanto costituisce un presupposto legittimante l'assunzione della spesa da parte dell'ente locale.

[64] Consiglio di Stato, sez. V, 17 luglio 2001, n. 3946; 12 febbraio 2007, n. 552.

7. Doveri degli amministratori locali

7.1. Obbligo di partecipazione alle sedute. Dichiarazione di decadenza per assenza

Sebbene non vi sia una disposizione di legge che sancisca espressamente l'obbligo dei consiglieri di partecipare alle sedute, detto obbligo è implicito nella funzione pubblica di cui gli amministratori sono investiti. Un tanto trova conferma nella previsione della decadenza dei consiglieri, qualora gli stessi non partecipino, senza giustificato motivo, ad un determinato numero di sedute consiliari.

L'art. 43, comma 4, del d.lgs. 267/2000 prevede, infatti, che lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.

Come sostenuto da un consolidato orientamento giurisprudenziale[65], il consiglio gode di un'ampia facoltà di apprezzamento discrezionale in ordine alla fondatezza, alla serietà e alla rilevanza delle circostanze addotte dall'amministratore a giustificazione dell'assenza, che possono essere comunicate anche dopo la notificazione della proposta di decadenza.

Si è altresì rilevato che la decadenza dalla carica di consigliere costituisce una limitazione all'esercizio di un *munus publicum*, sicché le circostanze che la determinano vanno valutate restrittivamente, con estremo rigore e ponendo la massima attenzione agli aspetti garantistici della procedura, anche per evitare un uso distorto dell'istituto come strumento di discriminazione nei confronti delle minoranze[66].

Il provvedimento con il quale l'organo consiliare deliberi la decadenza di un consigliere per eccessivo assenteismo dalle sedute deve essere adeguatamente motivato a confutazione delle giustificazioni allegate dall'interessato[67].

Infatti, atteso che l'elettorato passivo trova tutela a livello costituzionale (art. 51 Cost.), per la valutazione dei comportamenti dei soggetti eletti, le ragioni che, in relazione al modo di esercizio della carica, possono comportare decadenza devono essere obiettivamente gravi nella loro mancanza o inconferenza di giustificazione. Pertanto, le assenze dalle sedute che possono condurre alla dichiarazione di decadenza sono quelle che dimostrano un atteggiamento di disinteresse del consigliere per motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni relativi all'incarico pubblico elettivo. Tali motivi non possono rinvenirsi, ad esempio, ogni qual volta si prospettano a giustificazione serie necessità di lavoro[68].

Pertanto, spetta al consiglio la valutazione - discrezionale ma congruamente motivata - in ordine alla valenza giustificativa delle motivazioni delle assenze, presentate dal consigliere.

---

[65] T.A.R. Puglia - Bari, sez. II, 7 novembre 2006, n. 3903; T.A.R. Calabria - Catanzaro, 19 marzo 1997, n. 217; T.A.R. Lazio - Latina, 14 giugno 1988, n. 453 e 14 maggio 1988, n. 341.

[66] Il consiglio deve prendere in esame, discutere e debitamente confutare le giustificazioni addotte e i relativi documenti forniti dall'interessato. In particolare, così T.A.R. Emilia Romagna - Bologna, sez. II, 7 aprile 2004, n. 485 e T.A.R. Puglia - Bari, sez. II, 22 giugno 2006, n. 2461.

[67] T.A.R. Emilia Romagna - Bologna, sez. II, 7 aprile 2004, n. 485; T.A.R. Puglia - Lecce, sez. I, 6 febbraio 2003, n. 387; T.A.R. Puglia - Bari, sez. I, 19 dicembre 1998, n. 930.

[68] T.A.R. Puglia - Lecce, n. 387/2003, cit.

7.2. Imparzialità ed obbligo di astensione. Astensione dall'esercizio dell'attività professionale

L'art. 78, comma 2, del d.lgs. 267/2000 stabilisce che gli amministratori locali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Il comma 4 prevede che nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico, oggetto della correlazione, sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta, è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

L'obbligo di astensione, ivi previsto, trova il suo fondamento nel principio costituzionale di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.).

In proposito si rileva che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale, in materia di collegi amministrativi, la regola generale è che l'amministratore debba astenersi al minimo sentore di conflitto di interessi, reale o potenziale che sia; tale regola deve trovare applicazione in tutti i casi in cui l'amministratore stesso, per ragioni obiettive, non si trovi in posizione di assoluta serenità rispetto alle decisioni da adottare di natura discrezionale. Il concetto di "interesse" alla deliberazione comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali, comportante una tensione della volontà, verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire alla adozione di una delibera. Pertanto, l'obbligo di astensione, per conflitto di interessi, da parte dei soggetti appartenenti ad organi collegiali ricorre per il solo fatto che essi siano portatori di interessi personali che possano trovarsi in posizione di conflittualità, ovvero anche solo di divergenza, rispetto a quello generale, affidato alle cure dell'organo di cui fanno parte[69].

Per quanto riguarda, in particolare, i provvedimenti normativi o di carattere generale, quali gli atti di pianificazione urbanistica, la norma ha disciplinato l'obbligo di astensione in modo tale che la sua violazione possa verificarsi solo in presenza di un interesse immediato, diretto e specifico dell'amministratore (o dei suoi parenti o affini) e non di un interesse genericamente non definito.

Per evitare che un possibile conflitto di interessi infici la legittimità degli atti deliberativi, la giurisprudenza ha ritenuto che una votazione frazionata delle modifiche al PRGC, da cui di volta in volta si astengono gli amministratori interessati, seguita dall'approvazione dello strumento pianificatorio nel suo complesso, rappresenti una soluzione ragionevole e realistica[70]. Infatti, ove non si consentisse detta votazione frazionata, sarebbe sostanzialmente impossibile per i piccoli comuni, in cui gran parte degli amministratori e loro parenti e affini sono proprietari dei terreni interessati, procedere all'adozione di strumenti urbanistici generali.

L'adozione dello strumento urbanistico non può, comunque, esaurirsi in votazioni frazionate, ma deve necessariamente comprendere una fase conclusiva comportante l'esame, la discussione, la votazione

[69] Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 13 giugno 2008, n. 2970.

[70] T.A.R. Veneto, sez. I, 6 agosto 2003, n. 4159.

e l'approvazione del documento pianificatorio nel suo complesso[71]. Tale votazione complessiva da parte di tutti i componenti il collegio, ivi compresi i consiglieri che si sono astenuti dalle votazioni sulle singole modifiche, non può ritenersi preclusa dall'articolo 78, comma 2, del d.lgs. 267/2000. Infatti, il consigliere "interessato", per quanto riguarda la scelta pianificatoria che lo riguarda direttamente, non è più in grado di influire, almeno direttamente, sulla stessa in sede di votazione finale, atteso che il consenso su quella scelta si è già formato senza la sua partecipazione.

In relazione alle possibilità di impugnazione della delibera da parte della minoranza consiliare, nell'ipotesi in cui si ritenga violato l'obbligo di astensione, il consigliere può utilizzare gli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale, ossia il ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, disciplinato dagli articoli 8 e seguenti del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, qualora sussista la legittimazione attiva dello stesso.

A tale proposito, secondo una giurisprudenza consolidata, in linea di principio i consiglieri comunali dissenzienti non hanno, in quanto tali, un interesse protetto e differenziato all'impugnazione delle deliberazioni dell'organo di cui fanno parte[72]. Essi possono avere interesse ad impugnare gli atti dell'organo consiliare nelle ipotesi in cui venga lesa la propria sfera giuridica, in conseguenza della composizione e del funzionamento dell'organo[73]: tale lesione è stata ravvisata nel caso di violazione dell'obbligo di astensione, la quale integra un vizio del corretto funzionamento dell'organo consiliare e incide sulla posizione di consigliere, influendo sostanzialmente sull'espletamento delle funzioni consiliari al momento della seduta[74].

L'art. 78, comma 3, stabilisce che i componenti della giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

L'astensione dall'attività professionale riguarda non tutti i componenti della giunta, ma solo quelli competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, e non concerne l'intera attività professionale, che ben potrebbe essere svolta in ambiti territoriali diversi dal comune in cui il professionista ricopre la carica di assessore.

Si rileva che l'obbligo di astensione di cui trattasi sussiste anche se l'attività professionale è svolta in modo non continuativo e riguarda anche l'ipotesi nella quale l'incarico venga conferito allo studio associato di cui l'assessore fa parte.

Si evidenzia, inoltre, che la norma non ha voluto introdurre una causa di incompatibilità né alcuna specifica sanzione, ma ha inteso soltanto disciplinare l'attività privata dei titolari dell'ufficio pubblico nell'ambito del territorio da essi amministrato, in settori potenzialmente conflittuali con l'ente territoriale[75]. Tuttavia, per i soggetti coinvolti resta la personale responsabilità politica nei confronti del corpo elettorale ed eventualmente la responsabilità deontologica nei confronti dell'ordine di appartenenza.

---

[71] Consiglio di Stato, sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4429; T.A.R. Veneto, n. 4159/2003, citata.

[72] Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 15 dicembre 2005, n. 7122; T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, 13 gennaio 2006, n. 1489. Di segno contrario: T.A.R. Puglia, sez. I, 12 maggio 2006, n. 2573. Si veda, inoltre, Consiglio di Stato, sez. I, parere 3 dicembre 2003, n. 3266/03.

[73] Consiglio di Stato, sentenza n. 7122/2005, citata.

[74] Consiglio di Stato, sez. II, parere 26 gennaio 2005, n. 8525/2004.

[75] Corte di appello di Salerno, 3-11 agosto 2000, n. 270.

8. Incompatibilità degli amministratori locali

La valutazione della sussistenza delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità dei componenti di un organo elettivo amministrativo è attribuita dalla legge all'organo medesimo. È infatti principio di carattere generale del nostro ordinamento che gli organi collegiali elettivi debbano esaminare i titoli di ammissione dei propri componenti. Così come, in sede di esame delle condizioni degli eletti (art. 41 del d.lgs. 267/2000), è attribuito al consiglio comunale o provinciale il potere-dovere di controllare se nei confronti dei propri membri esistano condizioni ostative all'esercizio delle funzioni, qualora venga successivamente attivato il procedimento di contestazione di una causa di incompatibilità, a norma dell'art. 69 del d.lgs. 267/2000, spetta al consiglio, al fine di valutare la sussistenza di detta causa, esaminare le osservazioni difensive formulate dall'amministratore e, di conseguenza, adottare gli atti che siano ritenuti necessari.

Nel prosieguo, si esaminano alcune delle cause di incompatibilità che si configurano con maggior frequenza nella prassi, ricordando, in via preliminare, che le incompatibilità previste dalla legge per i consiglieri comunali e provinciali si applicano anche nei confronti degli assessori esterni, atteso che, ai sensi dell'art. 47, commi 3 e 4, del d.lgs. 267/2000, gli assessori nominati al di fuori dei componenti del consiglio devono possedere i "requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere".

8.1. Compatibilità tra le cariche di consigliere comunale e provinciale e di assessore nelle rispettive giunte

Per gli amministratori degli enti locali del Friuli Venezia Giulia, non sussiste[76] l'incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di assessore nello stesso comune (per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti), nonché tra la carica di consigliere provinciale e quella di assessore nella medesima provincia[77]. Pertanto, in tutti i comuni e nelle province della regione, lo stesso soggetto può rivestire la carica di consigliere e quella di componente della rispettiva giunta.

8.2. Incompatibilità tra cariche pubbliche

Ai sensi della normativa statale e regionale vigente, sussistono le incompatibilità tra cariche pubbliche di seguito indicate:

- non possono ricoprire la carica di consigliere regionale i presidenti, gli assessori ed i presidenti dei consigli di province, i sindaci, gli assessori ed i presidenti dei consigli di comuni compresi nel territorio della Regione[78];

[76] Si veda l'art. 6 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10.

[77] Incompatibilità prevista invece dall'art. 64, commi 1-3, del d.lgs. 267/2000.

[78] Art. 4, comma 1, lett. a), della legge regionale 29 luglio 2004, n. 21.

- le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione[79];
- la carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune[80];
- salvo quanto disposto dalle vigenti norme statali e regionali relativamente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità, la carica di sindaco e di assessore comunale è incompatibile con quella di presidente e assessore di provincia, nonché con quella di presidente del consiglio provinciale[81].

8.3. Incompatibilità ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 1), prima parte, del d.lgs. 267/2000 ed incompatibilità prevista dall'art. 1, comma 41, della l.r. 1/2003

Ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 1), prima parte, del d.lgs. 267/2000, non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza, in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione, rispettivamente, da parte del comune o della provincia.

In proposito, si ricorda che, secondo la giurisprudenza[82], sussiste un rapporto di vigilanza ogni qualvolta risulti possibile un'ingerenza diretta del comune o della provincia sugli atti o sui comportamenti dell'ente vigilato, ovvero quando la vigilanza si traduca in un controllo idoneo ad incidere sul processo formativo della volontà dell'ente.

Per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia la predetta disposizione trova applicazione residuale, per le fattispecie che non rientrino nella specifica disciplina dettata dall'art. 1, comma 41, della l.r. 21/2003, che stabilisce l'incompatibilità dell'ufficio di sindaco, presidente della provincia, assessore comunale e provinciale, consigliere comunale e provinciale con il ruolo di amministratore di enti, società e consorzi nei quali gli enti locali di appartenenza abbiano una partecipazione di controllo o comunque superiore al 10 per cento, o di società collegate con i predetti enti, società o consorzi, salvo che ciò non sia obbligatoriamente previsto per legge.

Fermo il limite quantitativo previsto dalla legge regionale, si ritiene che, nell'ipotesi di una partecipazione inferiore a detta soglia, al fine di valutare la sussistenza della causa di incompatibilità di cui al comma 41, sia necessario accertare nella singola fattispecie concreta se si tratti o meno di una "partecipazione di controllo". Al riguardo, si reputa che, per il concetto di controllo e di collegamento tra enti, sia necessario fare riferimento alla nozione di società controllate e società collegate, così come definita dall'art. 2359 del codice civile.

Si ritiene che la finalità non lucrativa, che caratterizzi eventualmente l'ente partecipato, non sia idonea ad escludere l'insorgere della causa di incompatibilità in esame, atteso che la norma

[79] Art. 65, comma 2, del d.lgs. 267/2000.

[80] Art. 65, comma 3, del d.lgs. 267/2000.

[81] Art. 1, comma 40, della l.r. 21/2003.

[82] Corte di Cassazione, sez. I, 11 aprile 1995, n. 4168.

prescinde dal fatto che gli "enti, società e consorzi" partecipati abbiano o meno finalità di lucro. Infatti, ai fini della configurabilità del conflitto di interessi – che la norma sull'incompatibilità ha lo scopo di evitare – ciò che rileva è la posizione di controllo o l'entità della quota di partecipazione, elementi che si riflettono sull'influenza decisionale dell'ente locale nell'ambito degli organi dell'ente partecipato.

8.4. Incompatibilità ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 1), seconda parte, del d.lgs. 267/2000

L'art. 63, comma 1, n. 1), seconda parte, del d.lgs. 267/2000, stabilisce che non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda che riceva dal comune o dalla provincia, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente.

Secondo autorevole dottrina[83], il termine "ente" deve essere inteso in senso lato e, pertanto, vi rientrano anche gli organismi privi di personalità giuridica. In questo senso si è pronunciata anche la giurisprudenza[84], comprendendo nella nozione di ente sovvenzionato le persone giuridiche pubbliche, private e le associazioni non riconosciute che, pur non dotate di personalità giuridica, abbiano autonomia amministrativa e patrimoniale.

Per quanto riguarda la specificazione del concetto di "sovvenzione", secondo la dottrina e la giurisprudenza, essa deve consistere in un'erogazione continuativa a titolo gratuito, volta a consentire all'ente sovvenzionato di raggiungere, con l'integrazione del proprio bilancio, le finalità in vista delle quali è stato costituito.

In definitiva, affinché si verifichi la situazione di incompatibilità in questione, la succitata norma prescrive che tale sovvenzione debba possedere tre caratteri:

- continuità, nel senso che la sua erogazione non deve essere saltuaria od occasionale;
- facoltatività (in tutto o in parte): l'intervento finanziario dell'ente non deve cioè derivare da un obbligo di legge o convenzionale, ovvero può essere in parte obbligatorio e in parte facoltativo, tenuto conto di quanto precisato;
- notevole consistenza: l'apporto della sovvenzione deve essere, per la parte facoltativa, superiore al dieci per cento del totale delle entrate annuali dell'ente sovvenzionato.

In particolare, in ordine al concetto di "sovvenzione in via continuativa", si osserva che, secondo la dottrina, per rivestire il carattere della continuità l'erogazione deve essere effettuata almeno per due o più anni, e non una volta soltanto[85].

[83] Cfr. P. Virga, Diritto amministrativo, Amministrazione locale, 3, ed. Giuffrè, II ed. 1994, pag. 78 e segg.; R.O. Di Stilo - E. Maggiora, Ineleggibilità e incompatibilità alle cariche elettive, ed. Maggioli, 1985, pag. 73; E. Maggiora, Ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità nell'ente locale, 2000, pagg. 136-137.

[84] Corte di Cassazione, 22 giugno 1972, n. 2068.

[85] Cfr. E. Maggiora, op. cit., pag. 141 e seg.; R.O. Di Stilo, Gli organi regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, 1982, pag. 139 e segg.

8.5. Incompatibilità ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 2), del d.lgs. 267/2000

Ai sensi dell'art. 63, comma 1, numero 2), prima parte, del d.lgs. 267/2000, è incompatibile alla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento, ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia.

La norma è finalizzata ad evitare che la medesima persona fisica rivesta contestualmente la carica di amministratore di un comune o di una provincia e la qualità di titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di un soggetto che si trovi in rapporti giuridici economicamente rilevanti con l'ente locale, caratterizzati da una prestazione da effettuare all'ente o nel suo interesse.

Nel termine "servizi" è ricompreso qualsiasi rapporto intercorrente con l'ente locale che, a causa della sua durata e della costanza delle prestazioni effettuate, sia in grado di determinare conflitto di interessi. Contenuto dei servizi è una prestazione di fare, diretta a produrre un'utilità, sia essa ad esecuzione prolungata, continuativa o periodica[86].

La giurisprudenza ha ricondotto a questa categoria, dichiarandoli incompatibili, i professionisti che svolgono, con continuità, attività per conto, rispettivamente, della provincia o del comune[87]. Per contro, ha ritenuto non sussistere la causa di incompatibilità nei confronti di chi abbia assunto un incarico professionale limitato e circoscritto nel tempo, che sia stato interamente espletato prima della convalida[88].

Quanto al concetto di "somministrazioni", la dottrina ha sostenuto che tali debbono intendersi le prestazioni periodiche o continuative di cose, verso il corrispettivo di un prezzo, secondo la definizione di cui all'art. 1559 del codice civile. Si segnala, inoltre, come la dottrina abbia ritenuto non rilevante, ai fini del radicarsi della causa ostativa, l'effettuazione di forniture occasionali[89].

Ai sensi dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. 267/2000, l'incompatibilità in esame non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

8.6. Esimenti dalle incompatibilità

Per quanto concerne le incompatibilità previste dalla normativa statale, l'art. 67 del d.lgs. 267/2000 dispone che non costituiscono cause (di ineleggibilità o) di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento, in ragione del mandato elettivo.
In relazione alla normativa regionale, si osserva che la disposizione di cui all'art. 1, comma 41, della l.r. 21/2003, nell'introdurre una diversa configurazione delle cause di incompatibilità nei confronti degli amministratori locali che rivestano la carica di amministratori in enti, società e consorzi (o in società collegate agli stessi), nei quali gli enti locali di appartenenza abbiano una partecipazione

[86] Cfr. E. Maggiora, op. cit., pag. 146 e segg.

[87] Cassazione civile, sez. I, 13 giugno 1973, n. 1785 e 14 gennaio 1980, n. 327.

[88] Cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 gennaio 1979, n. 72.

[89] E. Maggiora, op. cit., pag. 151.

qualificata, disciplina espressamente la causa di esclusione dalle incompatibilità ivi previste, influendo in tal modo sull'applicabilità dell'art. 67 del d.lgs. 267/2000 nel territorio regionale.

Infatti, la norma di cui al succitato comma 41 stabilisce che le cause di incompatibilità ivi disciplinate non sussistono unicamente qualora la legge preveda l'obbligatoria partecipazione di amministratori dell'ente locale negli organi di amministrazione degli enti partecipati o controllati.

Pertanto, atteso che l'esimente dalle incompatibilità di cui al comma 41 è stata disciplinata dal legislatore regionale, si ritiene che non possa trovare applicazione in relazione a tali fattispecie la disposizione di cui all'art. 67 del TUEL, con la conseguente inapplicabilità delle cause di esclusione derivanti da fonti normative (statutarie o regolamentari) diverse dalla legge.

9. Il finanziamento regionale dei bilanci degli enti locali: le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali e i trasferimenti ordinari

La Regione Friuli Venezia Giulia, in base all'articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), finanzia in via principale i bilanci degli enti locali recuperando risorse dal proprio bilancio e definendo, perciò, le finalità di assegnazione e le modalità di attribuzione.

Spetta allo Stato, invece, il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o attribuite agli enti locali e nella misura determinata dalla normativa statale.

La quantificazione delle risorse destinate annualmente dalla legge regionale finanziaria a favore del sistema delle autonomie locali è collegata ai trasferimenti che la Regione riceve dallo Stato.

Il finanziamento dei bilanci degli enti locali da parte della Regione, infatti, è assicurato assegnando a questi quote (espresse in decimi) delle compartecipazioni ai proventi dei tributi erariali di spettanza della Regione riscossi nel territorio regionale.

Le quote delle compartecipazioni sono preventivate, nel loro ammontare, nella legge regionale finanziaria e soggette ad accertamento definitivo in sede d'assestamento del bilancio di previsione della Regione dell'anno successivo. In quella sede, quindi, determinato l'importo definitivo delle quote di tributi erariali accertate dalla Regione, si procede ad un conguaglio delle somme spettanti a favore degli enti locali, che può essere sia positivo che negativo, a seconda dell'ammontare accertato rispetto a quello preventivato (fino ad ora è sempre risultato positivo). Le quote di compartecipazione sono determinate tenendo conto, oltre che del gettito dell'IRPEF, IRPEG, IVA, anche del gettito dell'imposta erariale sui consumi di energia elettrica, del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo sui prodotti dei monopoli tabacchi, del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche.

10. Il bilancio di previsione ed il rendiconto della gestione

La disciplina dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali del Friuli Venezia Giulia è contenuta, per ora, nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni. Tale disciplina continua a trovare applicazione finché il legislatore regionale non interverrà ulteriormente rispetto a quanto già disciplinato con le leggi regionali 11 dicembre 2003, n. 21, 9 gennaio 2006, n. 1, 30 dicembre 2008, n. 17, 23 luglio 2009, n. 12, 30 dicembre 2009, n. 24, 16 luglio 2010, n. 12 e 29 dicembre 2010, n. 22, e loro successive modificazioni e integrazioni.

10.1. Il bilancio di previsione

10.1.1. Struttura e principi del bilancio di previsione annuale

La disciplina è contenuta nella Parte seconda, Titolo II, Capo I, del d.lgs. 267/2000 e nell'articolo 44 della l.r. 1/2006.

Il **bilancio di previsione annuale** è un documento contabile con funzione previsionale, riferito ad un esercizio di durata coincidente con l'anno solare, redatto in termini di competenza finanziaria e composto da due parti, relative rispettivamente all'entrata e alla spesa. Esso può essere concepito come un budget generale che ricomprende tutta l'attività finanziaria dell'ente locale, a sua volta articolato internamente con riferimento a specifiche unità di entrata e di spesa.

Il bilancio di previsione annuale ha funzione autorizzatoria dell'attività di gestione delle entrate e delle spese nei limiti degli stanziamenti previsionali, che costituiscono limite all'adozione degli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi.

Ai sensi dell'articolo 162 del d.lgs. 267/2000 e dell'articolo 44, comma 3, della l.r. 1/2006, il bilancio annuale, corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale della durata pari a quello della Regione, deve essere redatto nel rispetto dei principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

In particolare, per quanto riguarda la veridicità, le scritture di bilancio devono essere veritiere. Ma poiché il bilancio è un documento previsionale redatto prima dell'inizio dell'esercizio di riferimento e quindi condizionato dall'essere elaborato in un contesto di informazione imperfetta in ordine agli accadimenti che si verificheranno, il principio assoluto della veridicità opera per il tramite del concetto di attendibilità delle previsioni e deve essere a questo ricondotto. Le previsioni di entrata e di spesa, in mancanza di disposizioni normative o contrattuali che le quantifichino con esattezza, sono veritiere quando attendibili ossia quando sostenute da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei elementi di valutazione ponderati dal responsabile del servizio finanziario.

Per quanto attiene al principio di pubblicità, il bilancio di previsione è un documento pubblico, in funzione della trasparenza, della partecipazione dei cittadini e dell'attuazione del controllo interno ed esterno dell'ente. Per questo motivo è previsto che gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi del bilancio e dei suoi allegati con le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti.

Ai sensi dell'articolo 170 del d.lgs. 267/2000 e dell'articolo 44, comma 3, della l.r. 1/2006, la **relazione previsionale e programmatica** ha la funzione di operare, in una prospettiva pluriennale, la traduzione degli indirizzi politico-amministrativi contenuti nel programma di mandato in programmi amministrativi specifici, chiaramente individuati. Per ciascun programma la relazione indica le risorse umane, finanziarie e strumentali ad essi destinate e le modalità con le quali provvedere al loro reperimento.

L'insieme delle risorse da destinare annualmente alla realizzazione dei programmi e la strategia generale di reperimento devono essere indicate nella relazione, previa verifica della compatibilità con le caratteristiche del territorio, della popolazione e dell'economia insediata e più complessivamente con il contesto socio-economico di riferimento.

La predisposizione della relazione previsionale e programmatica costituisce, pertanto, il momento in cui l'ente locale opera una riflessione sulle proprie prospettive di sviluppo nel medio periodo e sulla propria organizzazione interna ponendole in relazione con il contesto complessivo in cui si trova ad operare, con le sinergie e con le esternalità esistenti. È in questa fase che l'amministrazione locale deve effettuare una valutazione complessiva delle variabili endogene, quali personale, organizzazione, dotazioni strumentali, etc., ed esogene, quali tessuto economico, contesto geografico, caratteristiche specifiche del territorio, relazioni con soggetti esterni siano essi politici, industriali, sindacali, sociali, e così via, mettendole in relazione con i programmi da realizzare e con la compatibilità della loro realizzazione.

La relazione previsionale e programmatica comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi e per eventuali progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento.

Per gli organismi gestionali dell'ente locale la relazione indica anche gli obiettivi che si intendono raggiungere.

10.1.2. Il bilancio pluriennale di previsione

Ai sensi dell'articolo 171 del d.lgs. 267/2000 e dell'articolo 44, commi 3 e 4, della l.r. 1/2006, il **bilancio pluriennale**, di durata pari a quello della Regione e comunque non inferiore a tre anni, è redatto con l'osservanza dei principi del bilancio di cui sopra.

Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura di spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento, con indicazione, per queste ultime, della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, e sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

10.1.3. Allegati al bilancio

Ai sensi dell'articolo 172 del d.lgs. 267/2000, tra i documenti che devono essere allegati al bilancio di previsione si richiama particolare attenzione sui seguenti:

- il **programma triennale dei lavori pubblici** che, al pari del bilancio pluriennale, è uno strumento generale di programmazione dedicato in maniera specifica agli investimenti e strutturato in modo da costituire la guida fondamentale dell'attività degli uffici tecnici degli enti locali. L'organo competente alla sua approvazione è il consiglio. Il programma triennale dei lavori pubblici è legato da stretta corrispondenza con il bilancio per la parte di questo relativa alla spesa di investimento. Tutte le opere pubbliche riportate nel piano triennale devono trovare previsione nel bilancio pluriennale sia per quanto riguarda la spesa che per quanto riguarda, sulla parte entrata, la fonte di finanziamento. Infatti, per ciascuna opera nel piano triennale dei lavori pubblici deve essere specificata la fonte o le fonti di finanziamento che devono a loro volta trovare una corrispondente previsione nel bilancio;
- la **tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale** prevista dalle disposizioni vigenti in materia. È il Ministero dell'Interno che ha il compito di stabilire, triennio per triennio, gli indicatori ai quali ricollegare gravi ed incontrovertibili situazioni di squilibrio, tenuto conto degli indirizzi della politica finanziaria nazionale e della situazione del comparto delle autonomie locali.

10.1.4. Termini e maggioranze per l'approvazione del bilancio di previsione e dei suoi allegati e successivi adempimenti

Come previsto dall'articolo 44, comma 1, della l.r. 1/2006, gli enti deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del bilancio annuale e pluriennale della Regione[90].

Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo dell'ente e da questo presentati all'organo consiliare, unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione, per l'approvazione, che deve avvenire con le maggioranze previste dal regolamento, così come previsto dall'articolo 38, comma 2, del d.lgs. 267/2000 (che, in ogni caso, deve prevedere per la validità delle sedute, la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia).

Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall'organo esecutivo.

Gli enti locali devono comunicare alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali l'avvenuta approvazione, da parte del consiglio comunale o provinciale, del bilancio annuale di previsione, entro cinque giorni dalla data di adozione della deliberazione, così come previsto dall'articolo 1, comma 10, della l.r. 21/2003.

[90] Il termine di quarantacinque giorni è stato introdotto dall'articolo 11, comma 20, l.r. 24/2009.

La tempestiva adozione del bilancio consente agli enti di non dover ricorrere alla gestione provvisoria che impedisce la piena operatività, come si evince da quanto riportato al paragrafo successivo.

10.1.5. Esecutività del bilancio, esercizio provvisorio e gestione provvisoria

Nel caso in cui la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione non preveda l'immediata esecutività, gli enti locali sulla base del bilancio già deliberato possono effettuare per ciascun intervento, fino all'esecutività della deliberazione del bilancio, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. Un tanto si desume dall'articolo 163, comma 1 del d.lgs. 267/2000.

L'articolo 163, comma 3, del d.lgs. 267/2000 prevede che nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione scada in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, è automaticamente autorizzato l'**esercizio provvisorio**. Si applicano le modalità di gestione sopra descritte, previste in caso di mancata esecutività, facendo in tal caso riferimento all'ultimo bilancio definitivamente approvato.

Come disposto dall'articolo 163, comma 2, del d.lgs. 267/2000, nei casi in cui non sia stato deliberato il bilancio entro il termine di legge, è consentita esclusivamente una **gestione provvisoria**, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, di imposte e tasse e, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

10.1.6. Mancata predisposizione e approvazione del bilancio

Le conseguenze della mancata approvazione nei termini di legge del bilancio sono disciplinate dall'articolo 1, comma 11, della l.r. 21/2003.

Se la giunta dell'ente locale non ha predisposto lo schema del bilancio di previsione, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, con proprio decreto, nomina un commissario ad acta affinché predisponga d'ufficio lo schema di bilancio da sottoporre all'approvazione del consiglio dell'ente.

Qualora invece il consiglio dell'ente locale non abbia approvato lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, o dal commissario ad acta, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, con lettera notificata ai singoli consiglieri, assegna al consiglio un termine non superiore a venti giorni per l'approvazione del bilancio. Se il consiglio approva il bilancio la procedura si chiude.

Nell'eventualità che, decorsi i venti giorni dalla diffida dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, l'ente non abbia approvato il bilancio, l'Assessore regionale medesimo nomina, con proprio decreto, un commissario ad acta affinché lo approvi. Da tale momento inizia anche la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente. Il provvedimento di scioglimento è adottato dal

Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

10.1.7. Variazioni di bilancio

Ai sensi dell'articolo 175 del d.lgs. 267/2000, il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte relativa alle entrate che nella parte relativa alle spese, sulla base di sopravvenute esigenze evidenziatesi nel corso della gestione od al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, attraverso l'adeguamento delle previsioni iniziali all'andamento delle entrate e delle spese nel corso della gestione.

Le variazioni di bilancio sono di competenza dell'organo consiliare e possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

Le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

10.1.8. Salvaguardia degli equilibri di bilancio

Ai sensi dell'articolo 193 del d.lgs. 267/2000, gli enti locali rispettano, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili in materia.

Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti conseguenti. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio sopra descritti è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione e comporta l'applicazione della procedura prevista.

10.2. Il rendiconto della gestione

La disciplina è contenuta nella Parte seconda, Titolo VI, del d.lgs. 267/2000 agli articoli 227 e seguenti e nell'articolo 44, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della l.r. 1/2006.

Il rendiconto della gestione rappresenta il documento contabile tramite il quale l'organo esecutivo dell'ente rende il conto della gestione amministrativa dell'esercizio finanziario concluso, dimostra il grado di acquisizione e di impiego delle risorse, illustra i risultati ottenuti ed i costi sopportati, evidenziando il percorso compiuto rispetto alle linee programmatiche stabilite dal consiglio

comunale in sede di bilancio di previsione. L'articolo 44, comma 7, della l.r. 1/2006, come modificato dall'articolo 11, comma 69 della l.r. 17/2008, prevede che il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo. Ai sensi del comma 7 bis[91] dell'articolo 44 della l.r. 1/2006, la proposta di rendiconto è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a 10 giorni, stabilito dal regolamento di contabilità. Inoltre, ai sensi del comma 7 ter[92] dell'articolo 44 della l.r. 1/2006, la prevista relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto deve essere predisposta entro un termine previsto dal regolamento di contabilità, comunque non inferiore a 6 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. Infine, ai sensi del comma 7 quater[93] dell'articolo 44 della l.r. 1/2006, nelle more dell'adeguamento delle previsioni regolamentari di cui ai sopra richiamati commi 7 bis e 7 ter, il termine in essi indicato si intende di 10 giorni.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 70, della l.r. 17/2008, la mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine fissato dalla legge comporta la sospensione del versamento della seconda rata dei trasferimenti ordinari fino all'avvenuta approvazione del documento.

La tempestiva adozione del rendiconto di gestione consente inoltre di poter utilizzare prontamente l'avanzo realizzato, già applicato in sede di bilancio ma solo in via provvisoria.

Il rendiconto è composto oltre che dal conto del bilancio e dal conto economico, anche dal conto del patrimonio, che rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.

Ai fini della tenuta della contabilità economica, che è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, gli enti locali adottano il sistema che ritengono più idoneo alle proprie esigenze.

[91] Aggiunto il comma 7 bis dall'articolo 11, comma 15, della l.r. 24/2009.
[92] Aggiunto il comma 7 ter dall'articolo 11, comma 1, della l.r. 22/2010.
[93] Aggiunto il comma 7 quater dall'articolo 11, comma 1, della l.r. 22/2010.

11. Il Patto di stabilità e crescita degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia

Il **Patto di stabilità e crescita** trova la sua origine a livello europeo e si richiama al Trattato di Maastricht. Si attua attraverso il rafforzamento delle politiche di vigilanza sui deficit e sui debiti pubblici degli Stati membri dell'Unione Europea. Gli Stati membri che hanno adottato l'euro devono rispettare i seguenti parametri:

- deficit annuale non superiore al 3% del prodotto interno lordo;
- debito pubblico inferiore al 60% del Pil.

Dapprima rivolto solo agli Stati nazionali, con la finanziaria statale per l'anno 1999 è stato esteso anche alle autonomie locali. Le politiche statali di riduzione del disavanzo pubblico devono essere necessariamente assecondate anche da tutti gli enti locali (comuni, province e comunità montane), al fine di rispettare gli impegni assunti a livello europeo.

La Regione ha iniziato a normare autonomamente il Patto di stabilità per gli enti locali del suo territorio dal 2003. Fino al 2008 le leggi finanziarie regionali prevedevano solo le norme di principio e rinviavano tutta la disciplina di dettaglio del patto ad apposito regolamento (da adottarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali di concerto con l'Assessore alle risorse economiche e finanziarie).

Nel 2009 la previsione statale ha obbligato ad anticipare tutta la manovra entro il 31 dicembre e, pertanto, la Regione per la prima volta ha introdotto tutte le disposizioni in materia di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali del suo territorio nella legge finanziaria regionale per l'anno 2009 (legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, articolo 12), successivamente modificata in alcune parti dalle leggi n. 24 del 30 dicembre 2009 (legge finanziaria regionale per l'anno 2010) e n. 22 del 29 dicembre 2010 (legge finanziaria regionale per l'anno 2011).

L'inserimento di tutta la normativa concernente il Patto di stabilità ed il contenimento della spesa di personale nella finanziaria regionale ha consentito:

- di poter salvaguardare la specialità regionale ed intervenire su tutti gli aspetti connessi al rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, definendo il concorso dell'intero sistema delle autonomie locali al raggiungimento degli obblighi posti a livello comunitario;
- di mettere in salvo le autonomie locali da eventuali dubbi interpretativi sull'applicabilità di norme statali in materia.

Le disposizioni contenute nella legge finanziaria regionale per l'anno 2009 sono state confermate anche per il triennio 2010-2012, in particolare:

- le regole del Patto di stabilità interno che prevedono come obiettivi il conseguimento dell'equilibrio economico, indice di sostenibilità finanziaria di breve periodo, e la progressiva riduzione del rapporto tra il debito dell'ente ed il prodotto interno lordo nazionale[94];
- le disposizioni volte al contenimento della spesa di personale, differenziandole fra gli enti soggetti al Patto, per i quali è stato individuato un indicatore di virtuosità determinato dal rapporto tra spesa di personale e spesa corrente non superiore alla percentuale del 35% nel triennio 2009-2011[95], e quelli non soggetti al Patto per i quali la spesa di personale per il biennio 2011-2012 non può superare quella del penultimo anno precedente a quello di riferimento. Inoltre, tali ultimi enti possono dare corso ad assunzioni nel limite delle cessazioni intervenute nel biennio precedente.

Alle regole del Patto di stabilità sono obbligatoriamente soggetti le Province e i Comuni della Regione.

I consigli dei Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti potevano deliberare, entro il 28 febbraio 2010, l'esclusione dai vincoli del Patto di stabilità operando, così, una scelta vincolante per l'intero triennio 2010-2012[96]. La finanziaria regionale per l'anno 2011 ha previsto la possibilità per tali enti di revocare la decisione di esclusione per gli anni 2011 e 2012, con atto consiliare che deve pervenire alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno[97].

Il sistema sanzionatorio in caso di mancato rispetto delle norme di coordinamento della finanza pubblica prevede:

1. gli **enti che non conseguono gli obiettivi del Patto di stabilità,** relativi al conseguimento dell'equilibrio economico in termini di competenza e alla riduzione del rapporto debito residuo su Pil nazionale, non possono nell'anno successivo:

a) procedere ad assunzioni di personale, fatta eccezione per i casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unità di personale, per le procedure di mobilità reciproca e per le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette per le sole quote obbligatorie;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, fatta eccezione per quelli i cui oneri di rimborso siano assistiti da contributi (comunitari, statali, regionali o provinciali) e per quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza;

c) sostenere spese per studi e incarichi di consulenza, incluse quelle relative a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonché per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, e acquisto e noleggio di autovetture in misura superiore al 50 per

---

[94] In merito al secondo obiettivo, l'articolo 12, comma 12, della l.r. 17/2008, come sostituito dall'articolo 11, comma 3, della l.r. 24/2009 e da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 15, della l.r.12/2010, distingue fra:
a) le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per i quali il rapporto debito residuo/Pil nazionale deve essere ridotto nell'arco del triennio 2010-2012 rispetto a quello in essere al 31 dicembre 2009;
b) i Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, per i quali la riduzione del rapporto nell'arco del triennio 2010-2012 è solo consigliata.

[95] Per i Comuni capoluogo di Provincia e per i Comuni turistici, come individuati dall'articolo 11, comma 6, lettera d), della l.r. 17/2008, il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente non deve superare il 40 per cento.

[96] Disposizione introdotta con l'articolo 11, comma 1, della l.r. 24/2009.

[97] Disposizione introdotta con l'articolo 11, comma 2, della l.r. 22/2010.

cento della media delle spese sostenute allo stesso titolo nel triennio precedente; inoltre è vietata la stipulazione di contratti di sponsorizzazione[98].

2. Gli **enti non soggetti al Patto di stabilità** che non conseguono l'obiettivo di contenimento della spesa di personale, non possono, nell'anno successivo, sostenere spese per studi e incarichi di consulenza, incluse quelle relative a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonché per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, e acquisto e noleggio di autovetture in misura superiore al 50 per cento della media delle spese sostenute allo stesso titolo nel triennio precedente; inoltre è vietata la stipulazione di contratti di sponsorizzazione[99].

[98] Disposizione introdotta dall'articolo 12, comma 11, della l.r. 22/2010.
[99] Disposizione introdotta dall'articolo 12, comma 12, della l.r. 22/2010.

12. Appendice normativa

NORME STATALI

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (Approvazione del testo del codice civile)

Articolo 1559 *(Nozione)*

La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.

Articolo 2359 *(Società controllate e società collegate)*

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Articolo 2956 *(Prescrizione di tre anni)*

Si prescrive in tre anni il diritto:

OMISSIS

2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;

OMISSIS

Costituzione 27 dicembre 1947 (Costituzione della Repubblica italiana)

Articolo 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

OMISSIS

Articolo 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

OMISSIS

Articolo 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti,

poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Articolo 117

OMISSIS

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

OMISSIS

D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali)

Articolo 82

Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale, ovvero in via surrogatoria dalla Giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio, ai sensi dell'articolo 75, possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, davanti al Tribunale civile della circoscrizione territoriale in cui è compreso il Comune medesimo. La impugnativa è proposta con ricorso, che deve essere depositato nella Cancelleria entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando sia necessaria.

La deliberazione adottata in via surrogatoria dalla Giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio deve essere immediatamente comunicata al sindaco e pubblicata nell'albo pretorio del Comune entro ventiquattro ore dal ricevimento, a cura del segretario comunale che ne è il responsabile. Il termine di trenta giorni, stabilito ai fini della impugnativa di cui al precedente comma, decorre dall'ultimo giorno dell'anzidetta pubblicazione. La impugnativa delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale può essere promossa anche dal prefetto.

Il presidente del Tribunale, con decreto, fissa la udienza di discussione della causa in via di urgenza, e provvede alla nomina del giudice relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di cui viene contestata la elezione; e nei dieci giorni successivi alla data di notificazione, deve essere poi depositata nella Cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia del ricorso e del decreto con la prova dell'avvenuta notifica giudiziaria, ed insieme con tutti gli atti e documenti del processo.

La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso, da depositare in Cancelleria, coi relativi atti e documenti, entro quindici giorni dalla data della ricevuta notificazione.

Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenza.

All'udienza stabilita, il Tribunale, udita la relazione del giudice all'uopo delegato, sentiti, il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni, e le parti se presenti, nonché i difensori se costituiti, subito dopo la discussione decide la causa in Camera di consiglio, con sentenza il cui dispositivo è letto immediatamente alla udienza pubblica dal presidente.

Qualora il Collegio ritiene necessario disporre mezzi istruttori, provvede al riguardo con ordinanza, delegando per tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore; e fissa la nuova udienza di trattazione

sempre in via di urgenza. Nel giudizio si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge, le norme del Codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

La sentenza è depositata in Cancelleria entro dieci giorni dalla data della decisione e immediatamente deve essere trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, perché entro 24 ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo pretorio a mezzo del segretario comunale che ne è diretto responsabile.

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali)

Articolo 12

Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino allo insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.

La Commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni.

Articolo 13

Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi)

Articolo 8 *(Ricorso)*

Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse.

Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato.

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali)

Articolo 2

Il tribunale amministrativo regionale decide:

a) sui ricorsi già attribuiti dagli articoli 1 e 4 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058 , e successive modificazioni, alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale;

b) sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi:

   1) dagli organi periferici dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale,

aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale;

2) dagli enti pubblici non territoriali aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale e che esclusivamente nei limiti della medesima esercitano la loro attività;

3) dagli enti pubblici territoriali compresi nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale.

Articolo 3

Sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi dagli organi centrali dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale.

Per gli atti emessi da organi centrali dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale, la cui efficacia è limitata territorialmente alla circoscrizione del tribunale amministrativo regionale, e per quelli relativi a pubblici dipendenti in servizio, alla data di emissione dell'atto, presso uffici aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale la competenza è del tribunale amministrativo regionale medesimo.

Negli altri casi, la competenza, per gli atti statali, è del tribunale amministrativo regionale con sede a Roma; per gli atti degli enti pubblici a carattere ultraregionale è del tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ente.

Articolo 4

Nelle materie indicate negli articoli 2 e 3 la competenza spetta ai tribunali amministrativi regionali per i ricorsi aventi ad oggetto diritti ed interessi di persone fisiche o giuridiche, la cui tutela non sia attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria, o ad altri organi di giurisdizione.

D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti locali)

Articolo 67 (*Patrocinio legale)*

1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali)

Articolo 37 *(Mozione di sfiducia)*,
come vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 23/1997.

1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 37-*bis* (*Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia)*,
come vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 23/1997.

OMISSIS

2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 - bis, della legge 19 marzo1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

OMISSIS

Articolo 39 (*Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali*),
come vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 23/1997.

1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

   1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;

   2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;

   2-*bis*) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente.

   Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta

giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

8. In tal caso, i termini di cui al comma 4 decorrono dalla data del provvedimento di sospensione.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

Articolo 22 *(Definizioni e princìpi in materia di accesso)*

1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per «diritto di accesso», il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per «interessati», tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

c) per «controinteressati», tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per «pubblica amministrazione», tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'àmbito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale)

Articolo 1 (*Composizione del consiglio comunale*)

OMISSIS

2-bis. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.

2-ter. La prima seduta, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente dell'assemblea, ove previsto dallo statuto. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto se previsto dallo statuto, ovvero del consigliere anziano, per la comunicazione dei componenti della giunta e per la discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 16 della presente legge. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della presente legge.

2-quater. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2-ter, occupa il posto immediatamente successivo.

Decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni)

Articolo 9 (*Ordinamento della finanza locale)*

1. Spetta alla regione disciplinare la finanza locale, l'ordinamento finanziario e contabile, l'amministrazione del patrimonio e i contratti degli enti locali.

2. La regione finanzia gli enti locali con oneri a carico del proprio bilancio, salvo il disposto di cui al comma 3.

Lo Stato assicura ai comuni, alle province e agli altri enti locali della regione il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale ad essi delegate o attribuite, nella misura determinata dalla normativa statale.

Articolo 11 (*Giuramento del presidente della provincia e del sindaco)*

1. Il presidente della provincia presta giuramento dinanzi ad un organo della regione. Dell'avvenuto giuramento è data formale e tempestiva comunicazione alla prefettura competente per territorio.

2. Per quanto riguarda il giuramento del sindaco, continua a trovare applicazione la normativa statale.

D.P.R. 7 aprile 2000 n. 121 (Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici)

Articolo 12

1. L'esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno delle sedi delle regioni e degli enti locali è oggetto dell'autonomia normativa e regolamentare delle rispettive amministrazioni. In ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al

vessillo o gonfalone proprio dell'ente ogni volta che è prescritta l'esposizione di quest'ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Articolo 6 (*Statuti comunali e provinciali)*

OMISSIS

5. *[Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale]* [100], lo statuto è *[pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed]*[101] inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. [102] *[Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.]*[103]

OMISSIS

Articolo 14 *(Compiti del comune per servizi di competenza statale)*

1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54.

OMISSIS

Articolo 38 *(Consigli comunali e provinciali)*

OMISSIS

2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.

3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.

8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con

[100] Inciso da intendersi implicitamente abrogato, a seguito della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

[101] L'inciso non trova applicazione nel Friuli Venezia Giulia. Si veda l'art. 12, comma 4, della L.R. 1/2006.

[102] La previsione è integrata dall'art. 12, commi 4 e 5, della L.R. 1/2006.

[103] L'inciso non trova applicazione nel Friuli Venezia Giulia. Si veda l'art. 12, comma 6, della L.R. 1/2006.

atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141.

9. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea.

Articolo 39 *(Presidenza dei consigli comunali e provinciali)*

1. OMISSIS Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40. OMISSIS

2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

OMISSIS

4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

OMISSIS

Articolo 40 *(Convocazione della prima seduta del consiglio)*

OMISSIS

4. La prima seduta del consiglio provinciale è presieduta e convocata dal presidente della provincia sino alla elezione del presidente del consiglio.

5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal sindaco sino all'elezione del presidente del consiglio.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo diversa previsione regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.

Articolo 41 *(Adempimenti della prima seduta)*

1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.

2. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Articolo 42 *(Attribuzioni dei consigli)*

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48 comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari,

programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Articolo 43 *(Diritti dei consiglieri)*

1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2 e di presentare interrogazioni e mozioni .

2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.

4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.

Articolo 44 *(Garanzia delle minoranze e controllo consiliare)*

1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.

2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.

Articolo 45 *(Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali)*

1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

Articolo 46 *(Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta)*

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.

2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

Articolo 47 *(Composizione delle giunte)*

1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità.

2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra

10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.

Articolo 48 *(Competenze delle giunte)*

1. La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Articolo 50 *(Competenze del sindaco e del presidente della provincia)*

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.

2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.

10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.

11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.

12. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.

Articolo 52 *(Mozione di sfiducia)*

1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141.

Articolo 54 *(Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale)*

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.

2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con

riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.

5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.

6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.

8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.».

Articolo 63 *(Incompatibilità)*

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e

fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [104];

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Articolo 64 *(Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta)*

[1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.][105]

4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.

[104] Numero così modificato dall'art. 2, comma 42, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10.

[105] Commi che non trovano applicazione nel Friuli Venezia Giulia. Si veda l'art. 6 della L.R. 10/1999.

Articolo 65 *(Incompatibilità per consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale)*

OMISSIS

2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.

Articolo 67 *(Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità)*

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

Articolo 69 *(Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità)*

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.

3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il temine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

Articolo 78 *(Doveri e condizione giuridica)*

OMISSIS

2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di

correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

OMISSIS

Articolo 99 *(Nomina)*

1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 100, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.

3. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato.

Articolo 107 *(Funzioni e responsabilità della dirigenza)*

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico- amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto

espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.

6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'articolo 147 del presente testo unico.

Articolo 109 *(Conferimento di funzioni dirigenziali)*

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10,con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Articolo 110 *(Incarichi a contratto)*

1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente locale ai sensi del comma 2. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.

6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

[Articolo 141 (Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali)[106]

1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;

2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;

3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;

4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;

c quando non sia approvato nei termini il bilancio;

c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

OMISSIS]

Articolo 162 (*Principi del bilancio)*

1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo,

[106] L'articolo non trova applicazione nel Friuli Venezia Giulia. Per effetto del rinvio operato dall'art. 23 della L.R. 23/1997, continua a trovare applicazione l'originario art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come vigente alla data di entrata in vigore della L.R. 23/1997.

osservando i princìpi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo, non può presentare un disavanzo.

2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.

3. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.

5. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei princìpi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.

6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate.

7. Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all'articolo 8, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti.

Articolo 163 (*Esercizio provvisorio e gestione provvisoria)*

1. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, l'organo consiliare dell'ente delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

2. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3 Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato.

Articolo 170 (*Relazione previsionale e programmatica)*

1. Gli enti locali allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale.

2. La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale. Illustra anzitutto le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche. Comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.

3. Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi e per eventuali progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento.

4. Per ciascun programma è data specificazione della finalità che si intende conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate.

5. La relazione previsionale e programmatica fornisce la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente.

6. Per gli organismi gestionali dell'ente locale la relazione indica anche gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.

7. La relazione fornisce adeguati elementi che dimostrino la coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici, con particolare riferimento alla delibera di cui all'articolo 172, comma 1, lettera c), e relativi piani di attuazione e con i piani economico-finanziari di cui all'articolo 201.

8. Con il regolamento di cui all'articolo 160 è approvato lo schema di relazione, valido per tutti gli enti, che contiene le indicazioni minime necessarie a fini del consolidamento dei conti pubblici.

9. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni di Consiglio e di Giunta che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica.

Articolo 171 (*Bilancio pluriennale)*

1. Gli enti locali allegano al bilancio annuale di previsione un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni, con osservanza dei princìpi del bilancio di cui all'articolo 162, escluso il principio dell'annualità.

2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura di spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento, con indicazione, per queste ultime, della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento.

3. Il bilancio pluriennale per la parte di spesa è redatto per programmi, titoli, servizi ed interventi, ed indica per ciascuno l'ammontare delle spese correnti di gestione consolidate e di sviluppo, anche derivanti dall'attuazione degli investimenti, nonché le spese di investimento ad esso destinate, distintamente per ognuno degli anni considerati.

4. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, e sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

5. Con il regolamento di cui all'articolo 160 sono approvati i modelli relativi al bilancio pluriennale.

Articolo 172 (*Altri allegati al bilancio di previsione)*

1. Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:

a) il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di

previsione, quale documento necessario per il controllo da parte del competente organo regionale;

b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;

c) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109;

e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

f) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 175 (*Variazioni al bilancio di previsione e al piano esecutivo di gestione)*

1. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

6. Per le province, i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni sono vietati prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi tre titoli. Per le comunità montane sono vietati i prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli terzo e quarto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi due titoli.

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno.

Articolo 193 (*Salvaguardia degli equilibri di bilancio)*

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

Articolo 227 (*Rendiconto della gestione)*

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento. Il rendiconto deliberato è inviato all'organo regionale di controllo ai sensi e con le modalità di cui all'art. 133.

3. Per le province, le città metropolitane, i comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e quelli i cui rendiconti si chiudono in disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto è presentato alla Sezione enti locali della Corte dei conti per il referto di cui all'art. 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Ai fini del referto di cui all'art. 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e del consolidamento dei conti pubblici, la Sezione enti locali potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.

5. Sono allegati al rendiconto:

a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'art. 151, comma 6;

b) la relazione dei revisori dei conti di cui all'art. 239, comma 1, lettera d);

c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.

6. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalità e protocollo di

comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, città e autonomie locali e la Corte dei conti.

Articolo 228 (*Conto del bilancio)*

1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni.

2. Per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della spesa, nonché per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;

b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare.

3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui.

4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.

5. Al conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale. Le tabelle sono altresì allegate al certificato del rendiconto.

6. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilità dell'ente locale.

7. Il Ministero dell'interno pubblica un rapporto annuale, con rilevazione dell'andamento triennale a livello di aggregati, sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali indicati nella apposita tabella di cui al comma 5. I parametri a livello aggregato risultanti dal rapporto sono resi disponibili mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

8. I modelli relativi al conto del bilancio e le tabelle di cui al comma 5 sono approvati con il regolamento di cui all'art. 160.

Articolo 229 (*Conto economico)*

1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio.

2. Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale.

3. Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. é espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico negativo.

4. Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici positivi, rilevando i seguenti elementi:

a) i risconti passivi ed i ratei attivi;

b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;

c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi;

d) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti;

e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati;

f) imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa.

5. Costituiscono componenti negativi del conto economico l'acquisto di materie prime e dei beni di consumo, la prestazione di servizi, l'utilizzo di beni di terzi, le spese di personale, i trasferimenti a terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi, le imposte e tasse a carico dell'ente locale, gli oneri straordinari compresa la svalutazione di crediti, le minusvalenze da alienazioni, gli ammortamenti e le insussistenze dell'attivo come i minori crediti e i minori residui attivi. é espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico positivo.

6. Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici negativi, rilevando i seguenti elementi:

a) i costi di esercizi futuri, i risconti attivi ed i ratei passivi;

b) le variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze;

c) le quote di costo già inserite nei risconti attivi degli anni precedenti;

d) le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;

e) l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d'impresa.

7. Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti coefficienti:

a) edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria al 3%;

b) strade, ponti ed altri beni demaniali al 2%;

c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili al 15%;

d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;

e) automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli al 20%;

f) altri beni al 20%.

8. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di conti economici di dettaglio per servizi o per centri di costo.

9. Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio.

10. I modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione sono approvati con il regolamento di cui all'art. 160.

Articolo 230 (*Conto del patrimonio e conti patrimoniali speciali)*

1. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.

2. Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

3. Gli enti locali includono nel conto del patrimonio i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.

4. Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, come segue:

a) i beni demaniali già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati in misura pari all'ammontare del residuo debito dei mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo; i beni demaniali acquisiti all'ente successivamente sono valutati al costo;

b) i terreni già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; per i terreni già acquisiti all'ente ai quali non è possibile attribuire la rendita catastale la valutazione si effettua con le modalità dei beni demaniali già acquisiti all'ente; i terreni acquisiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al costo;

c) i fabbricati già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; i fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo;

d) i mobili sono valutati al costo;

e) i crediti sono valutati al valore nominale;

f) i censi, livelli ed enfiteusi sono valutati in base alla capitalizzazione della rendita al tasso legale;

g) le rimanenze, i ratei ed i risconti sono valutati secondo le norme del codice civile;

h) i debiti sono valutati secondo il valore residuo.

5. Gli enti locali conservano nel loro patrimonio in apposita voce i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione.

6. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di un conto consolidato patrimoniale per tutte le attività e passività interne e esterne. Può anche prevedere conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori.

7. Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari.

8. Il regolamento di contabilità definisce le categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore.

9. I modelli relativi al conto del patrimonio sono approvati con il regolamento di cui all'art. 160.

Articolo 231 (*Relazione al rendiconto della gestione)*

1. Nella relazione prescritta dall'art. 151, comma 6, l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.

Articolo 232 (*Contabilità economica)*

1. Gli enti locali, ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione, adottano il sistema di contabilità che più ritengono idoneo per le proprie esigenze.

Articolo 234 *(Organo di revisione economico-finanziario)*

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle

comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

Articolo 235 *(Durata dell'incarico e cause di cessazione)*

1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).

3. Il revisore cessa dall'incarico per:

a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie;
c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente.

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2001)

Articolo 53 (*Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni)*

OMISSIS

23. Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera *d*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

NORME REGIONALI

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia)

Articolo 151

1. In caso di instaurazione di giudizio civile, penale o amministrativo di qualsiasi tipo a carico di componenti della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di organi collegiali di enti regionali o di soggetti esterni incaricati di funzioni regionali o inseriti in organismi regionali per attività svolte nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, a causa ovvero in occasione di queste, la Regione provvede a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio, previo parere di conformità da parte dell'Ordine degli avvocati territorialmente competente, con l'esclusione dei casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con sentenza o decreto di condanna o pronuncia equiparata; il rimborso non è tuttavia ammesso nei casi in cui il giudizio si concluda con una sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione o per amnistia, a meno che queste non siano dichiarate nel corso delle indagini preliminari ovvero dopo una sentenza di assoluzione e altresì non spetta nei casi riguardanti la definizione dei procedimenti con il patteggiamento della pena.

2. In caso di successiva decisione giurisdizionale, passata in giudicato, di condanna o equiparata modificativa del giudizio di carenza di responsabilità, la Regione ripete le spese legali rimborsate a carico dello stesso soggetto interessato.

OMISSIS

2 ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli amministratori degli enti locali e dei consorzi partecipati da tali enti, comunque denominati, agli amministratori degli enti regionali e di quelli previsti da legge regionale, nessuno escluso, nonché ai componenti degli organi di società partecipate direttamente o indirettamente dalla Regione o dagli enti locali, le cui spese legali restano a carico dei rispettivi enti di appartenenza nei casi in cui ne è ammesso il rimborso.

2 quater. Le spese sopportate dagli amministratori di società controllate direttamente o indirettamente dagli enti di cui al comma 2 ter sono sempre oggetto di rimborso nei casi in cui questo è ammesso, mentre in caso di partecipazione non di controllo degli enti di cui al comma 2 ter sono oggetto di rimborso le sole spese sopportate dagli amministratori di nomina ovvero di designazione pubblica.

2 quinquies. L'ente di appartenenza provvede alla ripetizione delle spese legali rimborsate all'interessato nel caso di successiva decisione, passata in giudicato, di condanna o equiparata modificativa del giudizio di carenza di responsabilità.

2 sexies. È sempre fatta salva la facoltà di stipulare apposite polizze assicurative, con oneri a carico dell'ente di appartenenza, finalizzate ad assicurare le spese di assistenza legale di cui ai commi precedenti, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).

Legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49)

Articolo 2 *(Composizione e Presidenza dei Consigli comunali)*

1. L'articolo 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81, trova applicazione nella Regione salvo per il comma 2.

2. Nelle Province, nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e nei Comuni capoluogo di provincia lo Statuto può prevedere che i rispettivi Consigli siano presieduti da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta. Negli altri comuni il Consiglio è presieduto dal Sindaco. Ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), la Giunta regionale determina il compenso dei Presidenti dei Consigli provinciali e comunali nell'importo del gettone di presenza o

dell'indennità spettante ai rispettivi consiglieri, maggiorati nella misura massima del 50 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal 2011 alle Province e ai Comuni per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo Consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.».[107]

Legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale)

Articolo 23 *(Organi regionali competenti al controllo sugli organi degli enti locali)*

1. Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, come aggiunto dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, per lo scioglimento e la sospensione dei consigli comunali e provinciali, nonché per la rimozione e la sospensione degli amministratori degli enti locali, fino a quando non è diversamente disciplinato con legge regionale, continuano a trovare applicazione gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e gli articoli 36, 80 e 93 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.

2. Salvo i provvedimenti adottati dagli organi dello Stato per gravi motivi di ordine pubblico o in forza della normativa antimafia, i provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari, nonché di rimozione degli amministratori locali, sono adottati dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali. I provvedimenti di sospensione dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari, nonché di sospensione degli amministratori locali, sono adottati dall'Assessore regionale per le autonomie locali.

3. I decreti di scioglimento e di sospensione dei consigli comunali e provinciali, nonché i decreti di rimozione e di sospensione degli amministratori locali sono immediatamente trasmessi al Commissario del Governo nella Regione e alla Prefettura competente per territorio, nonché pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Ai commissari di cui al comma 2, spetta una indennità di carica pari a quella attribuita all'organo monocratico dell'ente commissariato.

5. I commi 2, 3 e 4 si applicano, per quanto compatibili, anche agli organi degli altri enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

6. Fuori dei casi previsti dal comma 1, quando gli organi degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non possono, per qualsiasi ragione, funzionare, l'Assessore regionale per le autonomie locali invia appositi commissari che provvedono a reggerle per il periodo di tempo strettamente necessario.

7. (ABROGATO)

8. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono curati dal Servizio ispettivo e della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali.

Articolo 25 *(Giuramento del Presidente della Provincia)*

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, nella regione Friuli-Venezia Giulia, il Presidente della Provincia presta giuramento dinanzi al Presidente della Giunta regionale o ad un Assessore regionale da questi delegato.

2. Il giuramento è prestato prima dell'assunzione delle funzioni e immediatamente dopo la proclamazione degli eletti.

3. La formula del giuramento è la seguente: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato e della Regione, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene».

[107] Comma così sostituito dall'articolo 12, comma 40, della l.r. n. 22/2010.

4. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono curati dal Servizio ispettivo e della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali.

5. Dell'avvenuto giuramento è data formale comunicazione, entro dieci giorni, al Commissario del Governo nella Regione, alla Prefettura competente per territorio e al Presidente del Comitato regionale di controllo.

6. Il Presidente della Provincia, dopo aver prestato giuramento in lingua italiana, può formulare una dichiarazione analoga nelle lingue minoritarie e locali presenti nella provincia medesima.

Articolo 26 *(Inosservanza degli obblighi di convocazione dei consigli comunali e provinciali)*

1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 9/1977 nella regione Friuli-Venezia Giulia, in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio comunale e provinciale, previa diffida, provvede l'Assessore regionale per le autonomie locali.

OMISSIS

Legge regionale 21 aprile 1999, n. 10 (Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14)

Articolo 6 *(Incompatibilità tra Consigliere comunale e provinciale ed Assessore comunale e provinciale)*

1. Le incompatibilità fra le cariche di Assessore e Consigliere comunale e provinciale di cui all'articolo 25 della legge 81/1993, non hanno applicazione nei Comuni e nelle Province della Regione.

Legge regionale 10 maggio 1999, n. 13 (Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli Enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale)

Articolo 1 *(Durata del mandato degli organi elettivi di Comuni e Province. Limitazione dei mandati)*

1. In attesa della disciplina organica dell'ordinamento degli enti locali, da emanarsi in attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, è fissata in 5 anni la durata del mandato del Sindaco e del Consiglio comunale, del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale eletti nelle consultazioni che si tengono nel corso del 1999 e del 2000.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco e di Presidente della Provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

2 bis. Nei Comuni aventi popolazione sino a 5.000 abitanti, sono consentiti al Sindaco tre mandati consecutivi e un quarto mandato consecutivo nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo l'entrata in vigore della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49).

Legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Legge finanziaria 2001)

Articolo 3 *(Trasferimento al sistema delle Autonomie locali)*

OMISSIS

50. Nel bilancio di previsione, o nel corso dell'esercizio, gli Enti locali possono applicare l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente. L'impegno delle spese con tali fondi finanziate può

avvenire dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente. Le quote dell'avanzo anche presunto, aventi specifica destinazione e/o derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, possono essere immediatamente utilizzate.

OMISSIS

Legge regionale 27 novembre 2001, n. 27 (Adozione della bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia, disposizioni per il suo uso ed esposizione, nonché per quelle della Repubblica italiana e dell'Unione europea)

Articolo 3 *(Esposizione della bandiera in occasione delle sedute del Consiglio regionale, dei Consigli provinciali e comunali)*

1. Il Consiglio regionale, i Consigli provinciali e i Consigli comunali che, in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1998, n. 22, espongono la bandiera della Repubblica italiana e dell'Unione europea, sono altresì tenuti all'esposizione della bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali)

Articolo 1 *(Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali)*

OMISSIS

6. Il Comitato di garanzia, previsto dalla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 (recante norme regionali in materia di funzioni di controllo e di amministrazione attiva nei confronti degli Enti locali e delle Unità sanitarie locali), e successive modifiche, come ridenominato dall'articolo 3, comma 18, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), è soppresso.

7. Tutte le funzioni e le competenze attribuite dalle leggi regionali al soppresso Comitato di garanzia, salvo quelle indicate dal presente articolo, cessano di essere esercitate.

OMISSIS

10. Gli enti locali informano la Direzione regionale per le autonomie locali dell'avvenuta adozione del bilancio preventivo, del rendiconto della gestione e dell'accertamento degli equilibri di bilancio, entro cinque giorni dalla data di adozione delle relative deliberazioni.

11. Fino all'approvazione della nuova normativa regionale in materia di ordinamento delle autonomie locali, nel procedimento di approvazione del bilancio di previsione, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta comunale o provinciale il relativo schema, l'Assessore regionale per le autonomie locali nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio comunale o provinciale non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'Assessore regionale per le autonomie locali assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Dalla data del provvedimento sostitutivo inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale).

OMISSIS

15. Le deliberazioni degli enti locali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, entro sette giorni dalla data di adozione, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

OMISSIS

16. Contestualmente all'affissione all'albo, le deliberazioni degli organi esecutivi degli enti locali sono comunicate ai capigruppo consiliari.

OMISSIS

19. Gli atti degli organi collegiali di governo degli enti locali diventano esecutivi il giorno successivo

al termine della pubblicazione, salvo che, per motivi di urgenza, siano dichiarati immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti dell'organo deliberante. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono pubblicate entro cinque giorni dalla loro adozione. Gli altri atti divengono esecutivi al momento della loro adozione, salvo diversa determinazione della legge, dello statuto, del regolamento o dell'atto medesimo.

OMISSIS

40. Salvo quanto disposto dalle vigenti norme statali e regionali relativamente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità, la carica di Sindaco e di Assessore comunale è incompatibile con quella di Presidente e Assessore di Provincia, nonché con quella di Presidente del Consiglio provinciale.

41. L'ufficio di Sindaco e di Presidente della Provincia, di Assessore comunale e provinciale, di consigliere comunale e provinciale è incompatibile con il ruolo di amministratore di enti, società e consorzi nei quali gli enti locali di appartenenza abbiano una partecipazione di controllo o comunque superiore al 10 per cento, o di società collegate con i predetti enti, società o consorzi, salvo che ciò non sia obbligatoriamente previsto per legge.

OMISSIS

Legge regionale 29 luglio 2004, n. 21 (Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto)

Articolo 4 *(Casi di incompatibilità con la carica di consigliere regionale)*

1. Oltre a quanto disposto dagli articoli 104 e 135 della Costituzione e dall'articolo 15 dello Statuto, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 2/2001, non possono ricoprire la carica di consigliere regionale:

a) i ministri, i viceministri ed i sottosegretari di Stato non parlamentari, gli assessori esterni di altre Regioni, i componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, i presidenti dei Consigli di Province, i presidenti dei Consigli di Comuni, i sindaci di Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti e gli assessori di Province e di Comuni compresi nel territorio della Regione;

OMISSIS

Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia)

Articolo 12 *(Statuti)*

1. I Comuni e le Province adottano il proprio statuto.

2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con l'osservanza dei principi fissati dalla legislazione regionale in materia di elezioni, organi di governo e funzioni fondamentali, nonché in materia di organizzazione pubblica, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, le garanzie delle minoranze, le forme di partecipazione popolare, nonché le condizioni per assicurare pari opportunità tra uomo e donna anche in ordine alla presenza negli organi collegiali dell'ente.

3. Gli statuti e le relative modificazioni sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi, arrotondati per eccesso, dei componenti assegnati al consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; in tal caso gli statuti e le relative modificazioni sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, computando a tale fine anche la votazione espressa nella prima seduta.

4. Gli statuti e le relative modificazioni sono affissi all'albo pretorio dell'ente locale per quindici giorni consecutivi e trasmessi alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, che ne cura la pubblicazione sul sito informatico istituzionale della Regione.

5. La Regione cura la raccolta e la conservazione degli statuti degli enti locali e assicura adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

6. Gli statuti e le relative modificazioni entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro affissione all'albo pretorio dell'ente locale. Dell'avvenuta affissione è data comunicazione per estratto a cura dell'ente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 13 *(Regolamenti)*

1. L'organizzazione e lo svolgimento di funzioni di propria competenza sono disciplinati, in armonia con i soli principi fondamentali eventualmente previsti dalle leggi regionali in ordine ai requisiti minimi di uniformità, nonché nel rispetto delle norme statutarie, dai Comuni e dalle Province con appositi regolamenti.

2. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, la procedura di approvazione dei regolamenti è fissata dallo statuto.

3. I regolamenti sostituiscono la disciplina organizzativa e procedurale eventualmente dettata dallo Stato o dalla Regione con legge o regolamento. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali si applicano le vigenti norme statali e regionali e i regolamenti attualmente vigenti, in quanto compatibili con la presente legge.

Articolo 14 *(Istituti di garanzia)*

OMISSIS

2. Nel rispetto dei principi fissati dagli statuti, gli enti locali regolamentano i casi di esercizio del potere di nomina di un commissario ad acta per l'adozione di atti obbligatori in forza di norme di legge o di statuto.

OMISSIS

Articolo 44 *(Principi generali in materia di contabilità)*

1. Gli enti deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il termine di sessanta giorni dall'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio annuale e pluriennale della Regione.

2. Il bilancio di previsione osserva i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

3. Il bilancio di previsione è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale, della durata pari a quello della Regione.

4. I documenti di bilancio devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

5. I risultati di gestione sono rilevati, anche mediante contabilità economica, e dimostrati nel rendiconto.

6. Ai fini della tenuta della contabilità economica, gli enti adottano il sistema che ritengono più idoneo alle proprie esigenze.

7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile o dell'anno successivo.

8. Il rendiconto è composto da:

a) conto del bilancio;

b) conto economico;

c) conto del patrimonio.

9. La tenuta della contabilità economica è facoltativa per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21)

Articolo 12 (Funzionamento della Regione)

OMISSIS

31. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies e 2 sexies dell'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come rispettivamente sostituito e aggiunti dal comma 30, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai procedimenti già definiti alla medesima data, fatti salvi i termini di prescrizione di cui all'articolo 2956, primo comma, numero 2, del codice civile.

OMISSIS

Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)

Articolo *11 (Sussidiarietà e devoluzione)*

OMISSIS

69. All'articolo 44 (Principi generali in materia di contabilità) della legge regionale 1/2006, al comma 7, le parole «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile».

70. La mancata approvazione del rendiconto di gestione, di cui all'articolo 44 della legge regionale 1/2006, come modificato dal comma 69, entro il termine fissato dalla legge, comporta la sospensione del versamento della seconda rata dei trasferimenti ordinari fino all'avvenuta approvazione del documento.

71. La disposizione di cui al comma 69 non si applica al rendiconto riferito all'anno 2008, per il quale resta fermo il termine del 30 giugno.

OMISSIS

Articolo *12 (Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione)*

1. La Regione, nell'ambito delle competenze statutarie in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative norme di attuazione, garantisce l'unitarietà del sistema della finanza pubblica locale e favorisce la semplificazione delle relazioni istituzionali tra le autonomie locali, la Regione e lo Stato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali assicura il coordinamento unitario della finanza pubblica locale, la raccolta in via esclusiva ed il trattamento dei dati e delle informazioni concernenti la finanza pubblica locale, fornisce agli enti locali servizi e tecnologie e predispone standard organizzativi e tecnici per l'integrazione delle informazioni, anche avvalendosi delle convenzioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 (Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale ed intervento a favore del Centro di calcolo dell'Università di Trieste). L'Amministrazione regionale e gli enti locali garantiscono l'implementazione e l'aggiornamento dei dati di rispettiva competenza destinati a confluire nel Portale delle Autonomie locali. L'Amministrazione regionale realizza un sistema informativo, strumentale alle finalità di cui al comma 1 ed al presente comma, di supporto agli enti locali ed alla Regione stessa. A tal fine e' stanziato un fondo di 200.000 euro per l'anno 2009.

3. Per le finalità previste dal comma 2, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2009 a carico all'unita' di bilancio 11.3.2.1189 e del capitolo 1729 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

4. I commi da 5 a 27 definiscono, in via esclusiva, le regole per il concorso del sistema delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli obblighi comunitari e dei principi di coordinamento della finanza pubblica.

5. Ai fini di cui al comma 4, le Province e i Comuni concorrono per l'anno 2010 al rispetto degli obblighi comunitari e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, con l'osservanza delle disposizioni previste dai commi da 5 a 27, relative al patto di stabilità interno. I Consigli dei comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti deliberano l'eventuale esclusione dai vincoli del patto di stabilità entro la data prevista per l'approvazione del bilancio e comunque non oltre il 28 febbraio 2010. La scelta rimane vincolante per l'intero triennio ed è comunicata, entro quindici giorni, anche in via informatica, alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali. La decisione di esclusione dai vincoli del patto può essere revocata per gli anni 2011 e 2012 con atto consiliare che deve pervenire alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno[108] [109].

[108] Il comma 5 è stato sostituito dall'articolo 11, comma 1, della l.r. n. 24/2009, ed è stato poi modificato dall'articolo 10, comma 12, della l.r. 12/2010. Il quarto periodo è stato infine aggiunto dall'articolo 11, comma 2, della l.r. n. 22/2010.

6. Gli obiettivi del patto di stabilità sono fissati in termini di conseguimento dell'equilibrio economico e della progressiva riduzione del rapporto tra il debito dell'ente e il prodotto interno lordo nazionale.

7. Le regole sul patto di stabilità di cui ai commi da 5 a 27 sono estese al triennio 2010-2012. L'obiettivo di riduzione del rapporto tra il debito dell'ente e il prodotto interno lordo nazionale è operato confrontando il rapporto al 31 dicembre 2009 con quello risultante al 31 dicembre 2012.

8. Gli enti cui si applicano le regole del patto sono tenuti a rispettare, in termini di competenza e di cassa, l'equilibrio economico previsto dall'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e successive modifiche. In particolare:

a) l'equilibrio economico è verificato quando le entrate correnti sono maggiori o uguali alle spese correnti sommate alle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari e al rimborso di quote capitale di debiti pluriennali;

b) l'equilibrio di cassa, sia in sede preventiva che consuntiva, è determinato dalla differenza fra le riscossioni e i pagamenti di parte corrente, come specificati alla lettera a), riferiti alla gestione di competenza e alla gestione dei residui.

9. Per le Province e i Comuni le entrate correnti sono quelle derivanti dalla somma dei titoli I, II e III del bilancio. Le spese sono quelle di cui al titolo I e agli interventi 3, 4 e 5 del titolo III del bilancio. Per la struttura del bilancio si applicano le disposizioni vigenti[110].

10. Ai fini del calcolo dell'equilibrio economico di cui al comma 8:

a) sono sommati alle entrate i proventi derivanti dai permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), iscritti al titolo IV dell'entrata e destinati al finanziamento di spese correnti;

b) sono detratte dalle spese correnti:

1) le spese finanziate con avanzo vincolato in base a disposizioni normative;

2) le spese finanziate con avanzo non vincolato sostenute per:

2.1 oneri contrattuali arretrati per il personale;

2.2 copertura di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e da accordi transattivi;

3) le spese non ripetitive di parte corrente finanziate con avanzo non vincolato sostenute nei termini di cui all'articolo 187, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 267/2000;

4) le spese connesse all'estinzione anticipata di mutui.

10 bis. Per il solo anno 2011, ai fini del calcolo dell'equilibrio economico di cui al comma 8, è consentita la detrazione di spese correnti ripetitive finanziate con avanzo di amministrazione non vincolato nella misura del cento per cento[111].

11. In alternativa al procedimento indicato al comma 8, lettera b), per determinare l'equilibrio di cassa, il dato relativo alle riscossioni allocate al titolo II dell'entrata per le province ed i comuni, nonché alle riscossioni per l'addizionale IRPEF, per il rimborso spese per funzionamento degli uffici giudiziari e per il trasferimento statale previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, può essere conteggiato in misura pari agli accertamenti qualora più favorevole. Il calcolo

[109] Integrata la disciplina del comma 5 dall'articolo 10, comma 27, della l.r. n. 12/2010: <<I consigli dei Comuni che hanno deliberato dopo il 28 febbraio 2010 l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008, possono essere esclusi dai vincoli stessi se entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presenta legge confermano tale volontà.>>.

[110] Modificato comma 9 dall'articolo 10, comma 13, della l.r. n. 12/2010.

[111] Aggiunto comma 10 bis dall'articolo 11, comma 2, della l.r. n. 24/2009 e sostituito comma 10 bis dall'articolo 11, comma 7, lettera a), della l.r. n. 22/2010.

può essere operato sulle singole fattispecie in maniera disgiunta[112].

12. Gli enti cui si applicano le regole del patto di stabilità sono tenuti a ridurre il rapporto tra il proprio debito residuo e il prodotto interno lordo nazionale, calcolato al 31 dicembre 2009 con le seguenti modalità:

a) per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il rapporto deve essere ridotto nell'arco del triennio 2010-2012 rispetto a quello in essere al 31 dicembre 2009;

b) per i Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, la riduzione del rapporto nell'arco del triennio 2010-2012 è solo consigliata[113].

13. Sono esonerati dall'obbligo previsto dal comma 12 i Comuni e le Province per i quali l'ammontare dello stock di debito residuo al 31 dicembre di ciascun anno sia inferiore al 40 per cento del totale degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata del medesimo esercizio. Nel caso in cui non possa essere assicurato il mantenimento della soglia del 40 per cento per l'intero triennio, l'obiettivo di riduzione dovrà essere conseguito annualmente per gli anni, all'interno del triennio, nei quali l'ente ha superato la soglia, con riferimento allo stock di debito e agli accertamenti dei primi tre titoli delle entrate al 31 dicembre dell'esercizio precedente[114].

14. ABROGATO[115]

15. I valori del PIL nazionale da considerare sono quelli desunti dal documento di programmazione economica e finanziaria e dalla relazione previsionale e programmatica, approvati annualmente dal Consiglio dei ministri e comunicati agli enti locali, ai fini della predisposizione del bilancio di previsione, dalla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

16. Ai fini della determinazione del debito sono esclusi dal conteggio:

a) l'indebitamento contratto a fronte di apposito contributo pluriennale statale, regionale, dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso; per ottenere la percentuale di detraibilità si fa riferimento all'incidenza del contributo sull'intero costo dell'indebitamento, costituito da quota capitale più interessi, come risultante dal piano di ammortamento;

b) i mutui contratti nell'ambito del programma per la realizzazione di opere pubbliche in base alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 37 e seguenti, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, (Legge finanziaria 2001), e successive modifiche;

c) l'indebitamento contratto per interventi di tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di somma urgenza e per interventi di edilizia scolastica, entrambi nella misura del 50 per cento;

d) l'indebitamento contratto per investimenti il cui piano economico finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione.

17. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo posto dal comma 12, l'indebitamento contratto per interventi sulla viabilità di rilevanza strategica regionale e' imputato su più annualità, per un massimo di tre, se lo prevedono accordi di programma tra Regione ed enti locali.

18. Gli stanziamenti sono iscritti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale degli enti locali, in coerenza con gli obiettivi posti dal patto di stabilità[116].

19. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui al comma 8 in termini di competenza e al comma 12, risultante dalla verifica dell'organo di revisione, di cui al comma 24, gli enti nell'esercizio successivo:

a) non possono procedere ad assunzioni di personale ad eccezione dei casi di passaggio di

---

112 Modificato il comma 11 dall'articolo 10, comma 14, della l.r. n. 12/2010.

113 Sostituito il comma 12 dall'articolo 11, comma 3, della l.r. n. 24/2009 e modificato dall'articolo 10, comma 15, della l.r. n. 12/2010.

114 Modificato il comma 13 dall'articolo 10, comma 16, della l.r. n. 12/2010 e sostituito dall'articolo 11, comma 3, della l.r. n. 22/2010.

115 Abrogato il comma 14 dall'articolo 11, comma 12, della l.r. n. 24/2009.

116 Sostituito il comma 18 dall'articolo 11, comma 4, della l.r. n. 24/2009.

funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unità di personale; restano escluse eventuali procedure di mobilità reciproca e le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette per le sole quote obbligatorie;

b) non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, a eccezione di quelli i cui oneri di rimborso siano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali o provinciali, nonché di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici, fermo restando il rispetto dell'obiettivo di cui al comma 12.

b bis) non possono sostenere spese per studi e incarichi di consulenza, incluse quelle relative a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonché per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, e acquisto e noleggio di autovetture in misura superiore al 50 per cento della media delle spese sostenute allo stesso titolo nel triennio precedente; è inoltre vietata la stipulazione di contratti di sponsorizzazione[117].

20. In caso di mancato raggiungimento del solo equilibrio economico di cassa, gli enti non possono applicare avanzo alla parte corrente del bilancio, nell'anno successivo, ad eccezione delle quote di avanzo vincolate per legge o accantonate per rinnovi contrattuali o per la copertura di debiti fuori bilancio.

21. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno gli enti locali inviano alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, le informazioni relative ai dati di previsione entro il 28 febbraio di ogni anno ed ai dati a consuntivo entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio. Il mancato invio dei dati a consuntivo entro il 31 luglio costituisce inadempimento del patto di stabilità. Semestralmente le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, inviano inoltre, le informazioni concernenti i dati effettivi di cassa e competenza, relativi all'obiettivo di cui al comma 8[118].

22. In occasione dei monitoraggi semestrali di cui al comma 21, l'ente verifica la coerenza degli stanziamenti di bilancio con gli obiettivi posti dal patto di stabilità. In caso di difformità l'ente fornisce chiarimenti alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

23. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, entro il 31 gennaio 2009, fissa le modalità operative, tra cui quelle connesse al monitoraggio di cui ai commi 21 e 22 e approva la relativa modulistica. Fino all'approvazione di tale deliberazione trovano applicazione le modalità operative e la modulistica previste dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2007, n. 64 (Determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso degli enti locali della regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, articolo 3, commi 48 e 49).

23 bis. Eventuali modifiche o integrazioni alla deliberazione di cui al comma 23, vengono approvate annualmente dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali, entro il 31 gennaio di ogni anno[119].

24. L'organo di revisione degli enti che applicano le regole del patto di stabilità:

a) certifica il contenuto dei modelli che gli enti inviano ai sensi del comma 21, primo periodo;

b) vigila sull'andamento dell'indebitamento;

c) verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 8 e 12, e ne da' comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione;

d) verifica la coerenza degli stanziamenti di bilancio annuale e pluriennale con gli obiettivi posti dal patto di stabilità;

[117] Aggiunta la lettera b bis) al comma 19 dall'articolo 12, comma 11, della l.r. n. 22/2010.

[118] Modificato il comma 21 dall'articolo 10, comma 17, della l.r. n. 12/2010.

[119] Aggiunto il comma 23 bis dall'articolo 11, comma 5, della l.r. n. 24/2009.

e) verifica, in occasione dei monitoraggi semestrali, quanto previsto dal comma 22.

25. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti dal comma 4, gli enti cui si applicano le regole del patto di stabilità non devono superare nel triennio 2009-2011 un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente corrispondente al 35 per cento. Per i comuni capoluogo di provincia e per i comuni turistici come individuati dall'articolo 11, comma 6, lettera d)[120], il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente non deve superare il 40 per cento. Per determinare il valore della spesa corrente si tiene conto del titolo I; per determinare il valore della spesa di personale si tiene conto dell'intervento 1 del titolo I della spesa corrente. Gli enti che superano la percentuale di cui al presente comma adottano misure gestionali coerenti con l'obiettivo di riduzione del rapporto motivando preventivamente ogni operazione di politica del personale.

25 bis. Le spese di personale connesse alle convenzioni e alle associazioni intercomunali di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 1/2006, possono essere valorizzate pro quota da parte dei singoli enti partecipanti, mediante specifico accordo tra le parti che definisca la quota a carico di ogni singolo ente, purché si dia conto globalmente del totale ammontare della spesa di personale. Qualora venga effettuato il riparto, l'ammontare della spesa di personale è opportunamente rettificato, ai fini della determinazione del calcolo previsto ai commi 25 e 28[121].

25 ter. Per il biennio 2010-2011 ai fini del monitoraggio della spesa di personale di cui al comma 25, gli enti inviano alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le informazioni relative ai dati di previsione entro il 28 febbraio di ciascun anno e ai dati di consuntivo entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno. Le informazioni sono prodotte mediante modello approvato dalla deliberazione della Giunta regionale, adottata ai sensi del comma 23 bis, nel quale sono evidenziati i dati riferiti all'andamento del rapporto con evidenza dei valori assoluti di spesa di personale e spesa corrente. Per l'anno 2009 i dati sono comunicati solo a consuntivo[122].

26. Per l'anno 2009 gli enti che presentano una media del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente nel triennio 2005-2007 superiore al 50 per cento non possono procedere ad assunzioni a nessun titolo e con qualsiasi tipologia di contratto.

26 bis. Per gli anni successivi, gli enti che presentano, nel triennio immediatamente precedente, una media del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente superiore al 50 per cento, non possono procedere ad assunzioni a nessun titolo e con nessuna tipologia contrattuale[123].

27. Ai fini di quanto previsto dal comma 25:

a) vengono escluse le spese di personale connesse al pagamento di emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti e quelle derivanti da rinnovi contrattuali che dovessero intervenire nel triennio 2009-2011;

b) non rilevano le maggiori spese di personale connesse a nuove assunzioni relative:

1) all'adeguamento degli standard organizzativi minimi previsti dalla normativa regionale in materia di ordinamento della polizia locale;

2) al servizio sociale dei comuni sostenute dai comuni individuati quali <<enti gestori>> del Servizio sociale dei Comuni, di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

3) alle quote obbligatorie delle categorie protette e all'utilizzo di lavoratori socialmente utili[124] [125].

[120] Il riferimento è alla medesima l.r. n. 17/2008.

[121] Aggiunto il comma 25 bis dall'articolo 12, comma 35, della l.r. n. 12/2009 e sostituito dall'articolo 11, comma 6, della l.r. n. 24/2009.

[122] Aggiunto il comma 25 ter dall'articolo 11, comma 7, della l.r. n. 24/2009.

[123] Aggiunto il comma 26 bis dall'articolo 11, comma 8, della l.r. n. 24/2009.

[124] Sostituito punto 3), della lettera b), dall'articolo 11, comma 9, della l.r. n. 24/2009.

[125] In via di interpretazione autentica resa dall'articolo 11, comma 13, della l.r. n. 24/2009, per l'anno 2009, si

28. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti dal comma 4, per l'anno 2010, gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato limitatamente alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nel biennio precedente, fermo restando che l'ammontare della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non può superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti che nel corso dell'anno 2009 hanno già dato avvio ad assunzioni potranno conteggiare le cessazioni intervenute nel 2008 solo se non già sostituite. Sono consentite eventuali procedure di mobilità in compensazione, tra enti locali del comparto unico, che avvengano anche nel medesimo esercizio finanziario, purché venga rispettato il limite di spesa di cui al primo periodo. I Comuni con popolazione uguale od inferiore a 3.000 abitanti possono procedere anche alle assunzioni di personale relativo alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nel corso dell'anno 2010[126].

28.1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti dal comma 4, per il biennio 2011-2012, gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato limitatamente alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nel biennio precedente, fermo restando che l'ammontare della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non può superare il corrispondente ammontare del penultimo anno precedente. Gli enti che nel corso degli anni 2010 e 2011 hanno già dato avvio ad assunzioni, potranno conteggiare le cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2009 e 2010, solo se non già sostituite. Sono consentite eventuali procedure di mobilità in compensazione tra gli enti locali del comparto unico, che avvengano anche nel medesimo esercizio finanziario, purché venga rispettato il limite di spesa di cui al primo periodo. I Comuni con popolazione uguale o inferiore a 3.000 abitanti possono procedere anche alle assunzioni di personale relativo alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento[127].

28.1.1. In caso di mancato rispetto del limite di spesa di cui ai commi 28 e 28.1, gli enti non soggetti al patto di stabilità non possono, nell'anno successivo, sostenere spese per studi e incarichi di consulenza, nonché per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e acquisto e noleggio di autovetture in misura superiore al 50 per cento della media delle spese sostenute allo stesso titolo nel triennio precedente. E' inoltre vietata la stipulazione di contratti di sponsorizzazione[128].

28 bis. Ai fini di quanto dispongono i commi 28 e 28.1, per spesa di personale si intende intervento 1 del Titolo I della spesa corrente dalla quale vanno escluse le spese connesse a:

a) nuove assunzioni per adeguamento degli standard organizzativi minimi previsti dalla normativa regionale in materia di ordinamento della polizia locale;

b) assunzioni di lavoratori appartenenti alle categorie protette per le sole quote obbligatorie e di lavoratori socialmente utili[129].

29. Al regime delle assunzioni previsto dai commi 28 e 28.1 sono consentite deroghe, debitamente motivate, purché vengano assicurate entrambe le seguenti condizioni:

a) il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non deve essere superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

considerano comprese anche le spese sostenute per lavoratori socialmente utili.

[126] Modificato comma 28 dall'articolo 11, comma 10, della l.r. n. 24/2009.

[127] Aggiunto comma 28.1. dall'articolo 11, comma 7, lettera b), della l.r. n. 22/2010.

[128] Aggiunto comma 28.1.1. dall'articolo 12, comma 12, della l.r. n. 22/2010.

[129] Aggiunto comma 28.1.1. dall'articolo 12, comma 12, della l.r. n. 22/2010.

b) il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non deve superare quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento[130].

30. Il trasferimento di personale tra amministrazioni nell'ambito di forme associative, che diano luogo, nelle fattispecie previste dalla legge, alla costituzione di piante organiche aggiuntive, può avvenire a condizione di invarianza della spesa e consistenza numerica del personale. La presente disposizione si applica anche nei confronti dei "comuni gestori" che non hanno rispettato il patto di stabilità. Le cessazioni di personale non sono conteggiate dall'ente cedente ai fini previsti dai commi 28 e 28.1[131].

31. Le disposizioni di cui ai commi 28, 28.1, 28.1.1, 28 bis e 29 si applicano ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti che abbiano deliberato l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità[132].

32. Ai fini del presente articolo, la popolazione da considerare è quella risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di riferimento, dai dati delle anagrafi comunali, contenuti nella rilevazione statistica ufficiale della Regione, desunti dalla <<Rilevazione sulla popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile (Istat/Posas)>> individuata dal programma statistico nazionale, previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400).

33. I regolamenti adottati ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) e della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008) definiscono in via esclusiva per gli anni 2007 e 2008 le regole per il concorso del sistema delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai fini del rispetto degli obblighi comunitari e dei principi di coordinamento della finanza pubblica.

34. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione. Legge finanziaria 2002);

b) il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);

c) il comma 23 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali).

Legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)

Articolo *12 (Finalità 9 - Sussidiarietà e devoluzione)*

OMISSIS

57. Nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni dei comuni la revisione economico finanziaria e' affidata a un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione dei comuni a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.

58. Nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti che al momento dell'elezione dell'organo di revisione abbiano, secondo l'ultimo rendiconto approvato, una cifra superiore a 8 milioni di euro relativamente ai primi tre titoli delle entrate correnti, escludendo gli eventuali contributi straordinari derivanti da calamità naturali, trova applicazione l'articolo 234, commi 1 e 2, del decreto legislativo 267/2000. Il collegio dura in carica tre anni. Nei rimanenti comuni trova applicazione la previsione stabilita per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

[130] Modificato il comma 29 dall'articolo 11, comma 7, lettera d), della l.r. n. 22/2010.

[131] Modificato il comma 30 dall'articolo 11, comma 7, lettera e), della l.r. n. 22/2010.

[132] Sostituito il comma 31 dall'articolo 10, comma 18, della l.r. n. 12/2010 e modificato dall'articolo 11, comma 7, lettera f), della l.r. n. 22/2010.

59. I revisori degli enti locali che abbiano già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente, possono essere nuovamente nominati in detto ente a condizione che sia decorso un periodo di tre anni dalla scadenza dell'ultimo incarico.

OMISSIS

Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2010))

Articolo 11 *(Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della regione e altre norme contabili)*

OMISSIS

15. Dopo il comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale 1/2006, è inserito il seguente: <<7 bis. La proposta di rendiconto di gestione è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a dieci giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.>>.

OMISSIS

20. Al comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 1/2006, le parole <<sessanta giorni dall'approvazione da parte del Consiglio regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione>>.

OMISSIS

Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)

Articolo 11 *(Norme di coordinamento della finanza pubblica e altre norme contabili)*

1. All'articolo 44 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), dopo il comma 7 bis sono inseriti i seguenti:

<<7 ter. La relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto è predisposta entro un termine previsto dal regolamento di contabilità, comunque non inferiore a 6 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo.

7 quater. Nelle more dell'adeguamento delle previsioni regolamentari, di cui ai commi 7 bis e 7 ter, il termine ivi indicato si intende di 10 giorni.>>.

2. l comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: << La decisione di esclusione dai vincoli del patto puo' essere revocata per gli anni 2011 e 2012 con atto consiliare che deve pervenire alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno. >>.

OMISSIS

7. All'articolo 12 della legge regionale n. 17/2008, come da ultimo modificato dall'articolo 10, commi da 12 a 18, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 10–bis è sostituito dal seguente:

«10-bis. Per il solo anno 2011, ai fini del calcolo dell'equilibrio economico di cui al comma 8, è consentita la detrazione di spese correnti ripetitive finanziate con avanzo di amministrazione non vincolato nella misura del 100 per cento.»;

b) dopo il comma 28 è inserito il seguente:

«28.1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti dal comma 4, per il biennio 2011-2012, gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato limitatamente alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nel biennio precedente, fermo restando che l'ammontare della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non può superare il corrispondente ammontare del penultimo anno precedente. Gli enti che nel corso degli anni 2010 e 2011 hanno già dato avvio ad

assunzioni, potranno conteggiare le cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2009 e 2010, solo se non già sostituite. Sono consentite eventuali procedure di mobilità in compensazione tra gli enti locali del comparto unico, che avvengano anche nel medesimo esercizio finanziario, purché venga rispettato il limite di spesa di cui ai primo periodo. I Comuni con popolazione uguale o inferiore a 3.000 abitanti possono procedere anche alle assunzioni di personale relativo alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento.»;

c) al primo alinea del comma 28-bis le parole «dispone l'articolo 28» sono sostituite dalle seguenti: «dispongono i commi 28 e 28.1»;

d) al comma 29 le parole «dal comma 28» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 28 e 28.1»;

e) all'ultimo periodo del comma 30 le parole «dal comma 28» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 28 e 28.1»;

f) al comma 31 le parole «ai commi 28, 28-bis, e 29» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 28, 28.1, 28-bis e 29».

Articolo 12 (Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica)

OMISSIS

38. Il numero massimo degli Assessori provinciali è determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quinto del numero dei Consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unità superiore. Nel calcolo del numero dei Consiglieri provinciali si computa il Presidente della Provincia. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 2011 alle Province per le quali ha luogo il rinnovo del rispettivo Consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

39. Il numero massimo degli Assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei Consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. Nel calcolo del numero dei Consiglieri comunali si computa il Sindaco. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 2011 ai Comuni per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo Consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

40. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49), è sostituito dal seguente: «2. Nelle Province, nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e nei Comuni capoluogo di provincia lo Statuto può prevedere che i rispettivi Consigli siano presieduti da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta. Negli altri comuni il Consiglio è presieduto dal Sindaco. Ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), la Giunta regionale determina il compenso dei Presidenti dei Consigli provinciali e comunali nell'importo del gettone di presenza o dell'indennità spettante ai rispettivi consiglieri, maggiorati nella misura massima del 50 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal 2011 alle Province e ai Comuni per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo Consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.».

OMISSIS

CONTRATTI COLLETTIVI

Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti quadriennio normativo (II fase) 2002-2005 biennio economico 2004-2005 stipulato in data 7 dicembre 2006

Articolo 41 *(Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative negli enti con qualifiche dirigenziali)*

1. Negli enti con qualifiche dirigenziali gli incarichi relativi alle posizioni organizzative sono conferiti al personale della categoria D, dai dirigenti competenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, rinnovabili, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità. I dirigenti competenti provvedono, con l'atto di conferimento dell'incarico relativo alle posizioni organizzative o con altri provvedimenti, a definire le finalità e gli obiettivi attribuiti alle posizioni medesime; con lo stesso provvedimento o con altri provvedimenti, definiscono altresì le attribuzioni espressive di volontà con effetti esterni delegate alle posizioni stesse.

OMISSIS

Articolo 42 *(Disposizioni in favore degli Enti locali privi di qualifiche dirigenziali)*

1. Negli Enti locali privi di qualifiche dirigenziali, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lett. d) del A.Re.Ra.N. 19/06/2007 D.lgs. n. 267/2000, e quindi la possibilità di affidare al segretario comunale la diretta responsabilità della gestione di uno o più servizi, nell'ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti con apposito provvedimento del Sindaco esclusivamente a personale classificato nella categoria D.

OMISSIS

4. Le predette funzioni sono conferite, a tempo determinato, per un periodo non superiore al mandato elettivo in corso del sindaco all'atto dell'affidamento e comunque non inferiore ad un anno.

OMISSIS

Contratto collettivo regionale di lavoro Area della dirigenza del personale del comparto unico quadriennio normativo 2002-2005 biennio economico 2002-2003 biennio economico 2004-2005 stipulato in data 29 febbraio 2008

Articolo 24 *(Affidamento incarichi dirigenziali)*

1. Gli enti attribuiscono ad ogni dirigente uno degli incarichi istituiti secondo la disciplina dell'ordinamento vigente.

2. Il conferimento degli incarichi dirigenziali, corrispondenti alle posizioni individuate negli atti di organizzazione dei singoli enti, avviene, sulla base delle capacità professionali del dirigente e della natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati dall'ente tenuto conto delle esigenze organizzative e dei programmi da realizzare, in base alle attitudini manageriali ed alle capacità professionali dei destinatari.

3. Al conferimento degli incarichi non si applica l'art. 2103 del codice civile. Ferma restando la più elevata durata minima degli incarichi attualmente prevista negli atti regolamentari o di organizzazione dei singoli enti, gli incarichi dirigenziali hanno durata non inferiore ad un anno e sono rinnovabili. In sede di concertazione, ai sensi dell'articolo 10, la durata minima di cui al periodo precedente può essere elevata. Con l'atto di conferimento dell'incarico, ovvero con separato atto, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto. All'atto di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico.

4. La revoca anticipata dell'incarico rispetto alla scadenza può avvenire per motivate ragioni organizzative e produttive, o per effetto dell'applicazione del procedimento di valutazione di cui all'articolo 26 del presente contratto. Nel caso di affidamento di nuovo incarico avente contenuto economico inferiore, sussistendone le condizioni, al dirigente, se richiesta, viene concessa la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, secondo le previsioni dell'art. 34 per quanto riguarda la misura dell'indennità spettante.

5. Gli enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, stabiliscono i criteri generali per l'affidamento degli incarichi di cui al comma 1. Detti criteri, prima della definitiva adozione sono oggetto di informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 12, seguita, su richiesta, da un incontro.

6. Ogni dirigente deve essere incaricato dell'espletamento di una funzione dirigenziale, fatta salva l'applicazione della misura sanzionatoria della sospensione.

7. È abrogato l'art. 34 del CCRL - Personale Dirigente Enti locali - del 19 giugno 2003.